ACCORDO INTEGRATIVO E MODIFICATIVO DEL CCNL
Alimentari industria: produzione e trasformazione di alimenti per l'uomo e gli animali – CNEL E01H

L'anno 2026 il giorno 18 del mese di novembre in Roma, presso la sede di Conflavoro PMI, sita in Via del Consolato n°6, si è raggiunto il seguente accordo integrativo e modificativo del CCNL in epigrafe,

TRA

CONFLAVORO PMI, Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese rappresentata dal Presidente Nazionale Roberto Capobianco

E

FESICA, Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato rappresentata dal Segretario Generale Bruno Mariani, Vice Segretario Generale Alfredo Mancini,

CONFSAL, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori rappresentata dal Segretario Generale Angelo Raffaele Margiotta

Premesso che

- In data 4/07/2025, la Conflavoro PMI, la Fesica e la Confsal hanno sottoscritto il CCNL Alimentari industria: produzione e trasformazione di alimenti per l'uomo e gli animali, con validità ed efficacia a far data dal 01/07/2025 - al 30/06/2028;
- Considerate le specifiche caratteristiche delle imprese operanti nel settore Alimentare, le Parti sottoscrittrici del presente accordo intendono procedere all'aggiornamento di alcuni istituti contrattuali, al fine di adeguarne i contenuti economici e normativi all'evoluzione del settore e della disciplina giuslavoristica nazionale, assicurando una regolamentazione maggiormente rispondente alle esigenze delle imprese e dei lavoratori del comparto.

*** * ***

Tutto ciò premesso e considerato, costituente parte integrante e sostanziale del presente Accordo modificativo, le Parti Sindacali sottoscrittrici, dopo ampia discussione ed all'esito di una complessiva valutazione di opportunità in merito, hanno considerato la necessità di apportare delle variazioni al CCNL Alimentari industria: produzione e trasformazione di alimenti per l'uomo e gli animali e agli articoli trattati dal presente accordo.
Le seguenti variazioni **avranno effetto a decorrere dal 1° novembre 2026**; esse si inseriscono nel testo del CCNL e ne fanno parte integrante, variando conseguentemente i relativi testi originari.

*** * ***

1. Modifica all'Art. 2 (Periodo di prova)

L'art. 2 viene così modificato e sostituito:

1. L'esistenza del periodo di prova è integrato nella lettera di assunzione come previsto dall' art.1 lettera g) e comunque contestuale all' assunzione e accettato dal lavoratore con apposita sottoscrizione dello stesso.
2. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:

Settore alimentare

Livello	Durata
Quadri, 1° e 2° livello	6 mesi
3°, 4° e 5° livello e Viaggiatori e piazzisti	3 mesi
6° e 7° livello	1 mese e mezzo
8° livello	18 giorni

EUTEKNE - RIPRODUZIONE RISERVATA

Settore panificazione

Livello	Durata
1° e 2° livello	135 giorni di effettivo lavoro
3°A e 3°B livello	90 giorni di effettivo lavoro
4° livello	75 giorni di effettivo lavoro
5° e 6° livello	45 giorni di effettivo lavoro

3. Non saranno soggetti al periodo di prova gli operai che lo abbiano superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nel quinquennio precedente. Tale periodo è ridotto a 24 mesi per il settore panificazione.
4. Nel caso in cui il periodo venga interrotto per causa di malattia od infortunio, il periodo di prova verrà prolungato in misura corrispondente alla durata dell'assenza.
5. Durante il periodo di prova, la retribuzione non può essere inferiore a quella stabilita per i lavoratori non in prova per il medesimo livello d'inquadramento.
6. Nel corso del periodo di prova, il rapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento, da entrambi le parti, senza preavviso, con diritto al TFR, ai ratei delle mensilità aggiuntive e all'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
7. In caso di assunzione a tempo parziale, la durata del periodo di prova è la medesima di quella prevista per il personale a tempo pieno. Nel part-time verticale la durata del periodo di prova si calcola tenendo conto soltanto dei periodi di lavoro in cui la prestazione lavorativa viene effettivamente resa.
8. Per i contratti a termine la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.
   Nei rapporti da 12 mesi in poi, il periodo di prova deve essere calcolato moltiplicando un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario, anche oltre la durata massima di 30 giorni stabilita per contratti a termine di durata inferiore ai 12 mesi.
   Nell'ipotesi in cui il contratto a termine sia preceduto da altri rapporti di lavoro tra le medesime parti, il patto di prova può essere apposto al contratto a condizione che le precedenti esperienze non abbiano consentito la sperimentazione nelle specifiche mansioni e modalità dedotte in contratto. Nel contratto individuale dovranno pertanto essere specificate le ragioni che legittimano la ripetizione del patto di prova.
9. Qualora entro la scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell'anzianità.

2. Modifica all'Art. 3 (Mansioni lavorative e passaggi di livello)

L'art. 3 viene così modificato e sostituito:

1. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
2. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
3. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.
4. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, sono le seguenti:
   - Quando l'assegnazione a mansioni inferiori costituisca una misura finalizzata alla conservazione del rapporto di lavoro, quale alternativa al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in presenza di comprovate ragioni organizzative e previa verifica della possibilità di adibire il lavoratore a mansioni riconducibili al medesimo livello di inquadramento;
   - Quando, a seguito del giudizio del medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria, sia accertata l'inidoneità del lavoratore alle mansioni specifiche e non risulti possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti compatibili con le condizioni di salute accertate, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. n. 81/2008.
5. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE RISERVATA

6. Nelle sedi di cui all'art.2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
7. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio al maturare dei periodi previsti dalla successiva sezione B – Passaggi di livello, anche mediante cumulo di periodi non continuativi secondo le modalità ivi stabilite.
8. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.

A - Mansioni promiscue

Il lavoratore inquadrato nei livelli dal 3° al 7° per le imprese del settore alimentare e nei livelli dal 2° al 5° per le imprese di panificazione potrà essere adibito a mansioni parzialmente diverse da quelle per le quali è stato assunto, funzionalmente ricollegabili ma comunque appartenenti al medesimo livello.

B - Passaggi di livello

1. Il datore di lavoro promuove la professionalizzazione e il miglioramento del ruolo svolto dal dipendente riconoscendogli, progressivamente, un maggior grado di responsabilità e di autonomia e, conseguentemente, favorendo una progressione della carriera lavorativa con l'inquadramento ad un livello superiore.
2. La promozione ad un livello superiore, comporta per il lavoratore il diritto a percepire la retribuzione contrattuale fissata per il nuovo livello.
3. Qualora lo stesso percepisca ulteriori elementi retributivi di importo superiore rispetto all'aumento del minimo tabellare previsto per il nuovo livello, al lavoratore potranno essere assorbite le relative eccedenze fino a concorrenza dei nuovi minimi tabellari in relazione al maggior livello attribuito.
4. Non sono assorbibili eventuali scatti di competenza o di merito.
5. Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpiego di mansioni del livello 1 e 2, di due mesi nel livello 3 e un mese e mezzo negli altri livelli, si realizza il passaggio al livello superiore. Il passaggio di livello può avvenire anche per il disimpiego di mansioni non continuative, purchè la somma dei vari periodi sia compresa in un massimo di 9 mesi per il passaggio al 1° livello, di 6 mesi per il passaggi al 2° livello, di 4 mesi per il passaggio al 3° e di 3 mesi per gli altri livelli.

C - Principio di qualificazione

1. Nella comune consapevolezza che a un maggior grado d'istruzione è correlata una maggiore qualità della prestazione del lavoratore, con ovvi riflessi sulla qualità dei processi produttivi e sulla competitività dell'impresa, si conviene di promuovere la qualificazione dei dipendenti anche in termini di istruzione formale, incentivando il conseguimento di titoli di studio collegati alle mansioni svolte.
2. In coerenza al principio di qualificazione, al lavoratore che sia in possesso o che consegua un titolo di studio pertinente alla mansione svolta, di grado superiore a quello eventualmente corrispondente al livello di inquadramento, viene corrisposta mensilmente un'indennità, denominata "indennità di qualificazione" che, salvo diverso accordo tra le parti, sarà di norma pari al 10% della differenza retributiva tra il livello di inquadramento e il livello corrispondente al titolo di studio superiore. In caso di titolo di studio non pertinente alle mansioni svolte, l'importo è rimesso alla valutazione del datore di lavoro.

3. Modifica all'Art. 7 (Articolazione dell'orario di lavoro)

L'art. 7 viene così modificato e sostituito:

1. La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali suddivise di norma in cinque o sei giornate lavorative.
2. Ai soli fini contrattuali, la prestazione normale dei lavoratori giornalieri non inseriti in turni e non addetti a lavori discontinui è fissata in 39 ore settimanali, ottenuta mediante l'utilizzo di 1 ora settimanale di ROL, con esclusione dei periodi di stagionalità.
3. Particolari criteri di ripartizione dell'orario settimanale potranno essere concordati a livello aziendale.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE RISERVATA

4. Ai lavoratori autisti, loro eventuali accompagnatori, custodi, guardiani e portieri, fattori e infermieri, oltre che al personale stagionale che superi l'orario normale di cui al c. 1, spetterà una maggiorazione del 45%.
5. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa.
6. Per lavoro effettivo deve intendersi ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa; non rientra in tale accezione il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi goduti sia all'interno che all'esterno dell'azienda e le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero.
7. Il tempo passato a disposizione dell'impresa in attesa di impiego o per il trasferimento da un posto di lavoro ad un altro, nell'ambito del normale orario di lavoro, è considerato come lavoro effettivo, così come le attività prodromiche e accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni.
8. Nel caso in cui il lavoratore presentatosi in orario non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore a quella prevista, ha diritto alla retribuzione senza decurtazione per le ore non lavorate.
9. Sono fatti salvi gli accordi aziendali sindacali in tema di orario di lavoro.
10. Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, qualora l'attività lavorativa si svolga al di fuori del normale orario di lavoro, per il tempo strettamente necessario al regolare funzionamento dei servizi, non è dovuto alcun compenso ulteriore salvo le maggiorazioni previste ai sensi del presente CCNL all'art.12.
11. Lo svolgimento delle lavorazioni di manutenzione, riparazione, sorveglianza, pulizia degli impianti e tutti quei servizi propedeutici all'attività lavorativa volte a garantire la sicurezza degli stessi preposti, nonché le verifiche e le prove straordinarie ovvero la realizzazione dell'inventario annuale, che eccedano il normale orario di lavoro e che non rientrino nella flessibilità oraria, sono da considerarsi lavoro straordinario.
12. Gli orari di lavoro praticati nell'azienda dovranno essere esposti in modo facile e visibile a tutti i dipendenti.
13. Ai fini di una migliore funzionalità del servizio e di una maggiore efficienza della prestazione lavorativa, nonché di una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, tutti i lavoratori o gruppi di lavoratori possono concordare col datore di lavoro un'elasticità di orario in entrata rispetto all'inizio dell'orario di lavoro fissato e della pausa pranzo fino a 30 minuti con correlato recupero da parte dell'interessato alla fine della stessa giornata lavorativa.
14. La durata massima dell'orario di lavoro è soggetta alla disciplina legislativa vigente.

Da tali regimi di orario sono escluse le figure professionali cui siano riconosciute mansioni direttive.

4. Modifica all'Art. 7 bis (Lavoratori Discontinui)

All'art. 7 bis viene aggiunto un nuovo comma in coda a quelli esistenti:

Ai guardiani notturni, in considerazione delle particolari caratteristiche della prestazione svolta esclusivamente di notte, è riconosciuta una maggiorazione del 10%.

5. Inserimento del nuovo Art. 7 quater (Lavoro a turni)

Viene inserito il nuovo articolo 7 quater rubricato "Lavoro a turni" con il seguente contenuto:

1. Costituisce lavoro a turni qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro, anche in gruppi ovvero a squadre, in forza del quale diversi dipendenti sono occupati negli stessi posti di lavoro secondo un determinato ritmo rotativo su più turni giornalieri.
2. È considerato altresì lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano a una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni non di uguale durata.
3. Il lavoro a turni può riguardare singole unità produttive o reparti e può articolarsi anche in un ciclo continuo, in base alle esigenze della produzione, in particolare quando gli impianti aziendali non consentono interruzioni dell'attività.
4. I lavoratori non possono rifiutarsi all'istituzione di turni di lavoro giornalieri e devono prestare la loro opera nel turno stabilito, salvo sopraggiunta inidoneità ovvero documentata forza maggiore.
5. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare preventivamente al lavoratore l'orario di lavoro o i turni che lo stesso lavoratore dovrà rispettare nella successiva settimana.
6. La ripartizione giornaliera in turni dell'orario di lavoro settimanale contrattuale viene stabilita dalla Direzione aziendale che curerà l'alternarsi dei lavoratori nei diversi turni.
7. L'orario di lavoro viene disposto in modo tale da consentire ai lavoratori turnisti di usufruire periodicamente della disponibilità del pomeriggio del sabato.
8. Nei casi di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante non potrà lasciare il posto di lavoro fino a quando non venga sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro il termine massimo di un numero di ore corrispondente alla metà del turno.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE RISERVATA

9. Quando non sia possibile la tempestiva sostituzione e le mansioni siano tali che dalla sua assenza possa derivare un pregiudizio alla produzione e al lavoro degli altri lavoratori, in via del tutto eccezionale, il termine massimo anzidetto potrà essere prolungato per tutta la durata del turno. Dette prestazioni oltre l'orario normale di lavoro giornaliero sono considerate anche agli effetti economici straordinarie.
10. Per sopperire a temporanee necessità di carattere organizzativo e/o di carattere produttivo, l'azienda potrà modificare lo schema di turnazione di singoli lavoratori, previa comunicazione ai lavoratori interessati con un preavviso minimo di 2 giorni.
11. In caso di turnazioni con prestazioni notturne, sarà dovuta la maggiorazione prevista per lavoro notturno.
12. Il riposo settimanale per i lavoratori turnisti, compatibilmente con le esigenze aziendali, può non coincidere con la domenica.
13. Qualora il lavoratore turnista dovesse prestare la sua attività nel giorno di riposo, egli avrà diritto alla maggiorazione stabilita per il lavoro festivo.
14. I riposi per i lavoratori turnisti notturni maturano "pro-quota", su base annua, con riferimento ai turni notturni prestati.
15. I lavoratori turnisti con orari di lavoro di 8 ore giornaliere consecutive ovvero addetti a turni avvicendati hanno diritto ad un riposo retribuito di mezz'ora per la consumazione del pranzo, da usufruire possibilmente fuori dai locali o a macchine ferme.
16. Per gli addetti alla produzione che, non fruendo del riposo intermedio per la consumazione del pasto, effettuano tra le 6.00e le 22.00 lavoro in turni avvicendati si 8 ore consecutive o prestazioni non avvicendate di 8 ore consecutive, sarà corrisposta una maggiorazione del 6,50%, assorbibile fino a concorrenza di ogni altro compenso o indennità corrisposta in sede aziendale.
17. Per l'operaio turnista panettiere, le competenze dovute per mensilità aggiuntive, festività nazionali e infrasettimanali, ferie e TFR, comportano un compenso aggiuntivo delle spettanze dovute per la prestazione di lavoro pari al 37% delle spettanze medesime.

6. Modifica all'Art. 9 (Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro)

L'art. 9 viene così modificato e sostituito:

1. Per far fronte a obiettivi di produttività complessiva, anche attraverso il migliore utilizzo degli impianti, e per rispondere positivamente alle esigenze connesse alla produzione, allo stoccaggio, alla vendita, nonché alle caratteristiche di stagionalità e/o alla disponibilità della materia prima, l'orario settimanale di 40 ore del singolo lavoratore può essere realizzato come media in un arco temporale annuo, entro un massimo di 88 ore per anno solare di superamento calcolate a livello individuale, con punte settimanali fino a 48 ore.
2. L'azienda informa la RSA, ove presente, per esaminare preventivamente le esigenze di cui al comma precedente ai fini di determinare – per l'intera azienda o per parte di essa – orari comprendenti settimane con prestazioni superiori alle 40 ore e settimane con prestazioni inferiori. Gli scostamenti eventuali rispetto alla previsione programmatica sono tempestivamente comunicati.
3. Per le ore effettivamente prestate oltre le 40 ore nell'ambito della flessibilità viene corrisposta una maggiorazione del 20% e il lavoratore matura correlativamente il diritto al recupero.
4. Per le aziende del settore panificazione, il limite massimo sono 96 ore annuali; per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 20%, da liquidarsi nei momenti di superamento dell'orario. I lavoratori percepiranno inoltre ulteriori 9 ore di permessi retribuiti che saranno proporzionati sulla base delle prestazioni effettuate in regime di flessibilità.
5. I lavoratori interessati percepiscono la retribuzione relativa all'orario settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione, anche ai fini degli istituti contrattuali.
6. La flessibilità di cui al presente articolo è obbligatoria e impegnativa per ogni lavoratore interessato, sia giornaliero che turnista, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. Essa può essere articolata su uno o più turni in funzione delle specifiche esigenze aziendali. La presente normativa non prevede prestazioni domenicali, salve le ipotesi di turni continuativi e accordi tra le parti.
7. Le prestazioni eccedenti i regimi di orario come sopra programmati sono compensate con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario.

7. Modifica all'Art. 12 (Lavoro straordinario)

L'art. 12 viene così modificato e sostituito:

1. Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale di cui all'art. 7 e 7 bis del presente contratto sono considerate lavoro straordinario. In caso di utilizzo dell'istituto della flessibilità/multiperiodicità dell'orario di lavoro, il lavoro

EUTEKNE - RIPRODUZIONE RISERVATA

straordinario decorre soltanto al superamento della media oraria calcolata "a consuntivo" in base all'articolazione di cui all'art. 9

2. È facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo di 80 ore annue per ogni lavoratore. Tale limite è innalzato a 270 ore per il settore panificazione.
   Nei limiti delle soglie suindicate, il lavoratore non può rifiutarsi di prestare il lavoro straordinario, se non per giustificati e comprovati motivi che impediscono la prestazione lavorativa straordinaria. Il rifiuto, opposto in mancanza di giustificati motivi, costituisce inadempienza ed è disciplinarmente sanzionabile. È legittimo il rifiuto di prestare lavoro straordinario da parte del lavoratore studente.
3. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è sempre ammesso in relazione a:
   - casi di eccezionali esigenze tecnico produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
   - casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
   - eventi particolari come mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti e in tempo utile alla RSA.

   Gli straordinari effettuati per queste cause non si computano ai fini del raggiungimento del limite legale (250 ore) o contrattuale dello straordinario.
4. Le parti concordano che una quota pari al 100% del monte ore previsto dal superiore punto 2, possa confluire, previo accordo con il lavoratore e sentita - ove presente - la RSA aziendale, nella Banca delle ore. Per le ore di straordinario che confluiscono nella Banca ore verrà corrisposta la maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario nelle varie modalità di esplicazione.
5. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia stato espressamente autorizzato dal datore di lavoro.
6. Le maggiorazioni sono comprensive della loro eventuale incidenza sui vari istituti contrattuali e di legge e non sono computabili ai fini di tali istituti, salvo quanto diversamente ed espressamente disposto dai singoli articoli del presente contratto. Inoltre, tali maggiorazioni non sono cumulabili fra di loro, per cui quella maggiore assorbe la minore.
7. Le maggiorazioni per il lavoro straordinario svolto da lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigione verranno calcolate sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art.25 del presente contratto, tenuto conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell'ultimo trimestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a 90 giorni.
8. Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 25 del presente contratto:

8. Modifica all'Art. 12 (Lavoro straordinario)

La tabella "panificazione" dell'art. 12, con riferimento al lavoro notturno, viene così modificata e sostituita:

5) Lavoro notturno (prestato dalle 22.00 alle 5.00) (*) 65% 65%

9. Modifica all'Art. 13 (Lavoro notturno)

L'art. 13 viene così modificato e sostituito:

1. Il lavoro notturno è quello prestato dalle 22.00 alle 6.00. Qualora il lavoratore prosegua la prestazione oltre le 6.00, le ore successive verranno retribuite come straordinario notturno. È considerato notturno a fini legali, il lavoro effettivamente prestato nel periodo tra le 22.00 e le 5.00.
2. Nel caso delle imprese di panificazione, per lavoro notturno si intende quello svolto tra le 22 e le 5 del mattino. È considerato lavoratore notturno colui che presta il proprio lavoro per almeno 3 ore nel periodo considerato per un minimo di 80 giornate all'anno. A tale lavoratore verranno riconosciute ulteriori 8 ore di permessi retribuiti.
3. Il lavoro ordinario notturno è compensato con aliquota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art.25 applicando le maggiorazioni previste dall'art. 12.
4. I casi di eccezionalità per i quali il lavoro non va considerato notturno sono i seguenti:
   - il lavoro prestato per sostituzione di lavoratori per mancato cambio turno;
   - il lavoro prestato per la manutenzione, ripristino o sicurezza degli impianti;
   - il lavoro effettuato a seguito di spostamento eccezionale dal lavoro a giornata o dal turno diurno al notturno;
   - il lavoro prestato in regime di flessibilità dell'orario di lavoro;
   - il lavoro effettuato per le causali di ricorso al lavoro eccedente e straordinario.
5. L'introduzione del lavoro notturno può essere preceduta dalla consultazione con le rappresentanze sindacali, se costituite in azienda, aderenti alle Parti firmatarie del presente CCNL, o, in mancanza, con le organizzazioni sindacali territoriali dei

EUTEKNE - RIPRODUZIONE RISERVATA

lavoratori appartenenti alle Parti come sopra definite e per il tramite dell'Associazione cui l'azienda aderisce o conferisce mandato. La suddetta consultazione deve essere effettuata e conclusa entro un periodo di 7 giorni.

10. Modifica all'Art. 14 (Riposi settimanali e riposi compensativi)

L'art. 14 viene così modificato e sostituito:

1. Il lavoratore ha diritto, ogni 7 giorni, a un riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.
2. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.
3. Fanno eccezione alle disposizioni di cui sopra le:
   - attività di lavoro a turni, ogni volta cioè che il lavoratore cambi turno o cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo settimanale;
   - attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.
4. Il riposo di 24 ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le particolari caratteristiche di cui all'art. 9, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003.
5. I lavoratori che lavorano la domenica godranno del prescritto riposo in un giorno diverso della settimana.
6. Per le giornate lavorative svolte in deroga, il trattamento economico sarà quello previsto per il lavoro straordinario festivo.
7. Compatibilmente con l'organizzazione aziendale, il lavoratore può beneficiare, per esigenze religiose, di un riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica, che deve essere concordato tra le parti. In tal caso, al lavoratore non sono applicate le maggiorazioni salariali per il lavoro domenicale né le disposizioni contrattuali che prevedono riposi compensativi. Qualora una delle festività dovesse cadere nel giorno concordato col lavoratore, allo stesso lavoratore verrà corrisposta un'ulteriore giornata di retribuzione, unitamente alla retribuzione mensile.

11. Inserimento del nuovo Art. 14 bis (Pause e riposo giornaliero)

Viene inserito il nuovo articolo 14 bis rubricato "Pause e riposo giornaliero" con il seguente contenuto:

1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore, il lavoratore ha diritto:
   - a beneficiare di una pausa, di durata non inferiore a dieci minuti, fruita consecutivamente ai fini del recupero delle energie psico-fisiche, nonché per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo;
   - a una pausa per la consumazione del pasto, non inferiore a trenta minuti, le cui modalità di fruizione sono stabilite a livello aziendale.
2. La determinazione del momento in cui godere della pausa è rimessa al datore di lavoro che la può individuare, tenuto conto delle esigenze tecniche dell'attività lavorativa, in qualsiasi momento della giornata lavorativa e non necessariamente in immediata successione del trascorrere delle 6 ore di lavoro.
3. Pertanto, nell'ipotesi in cui l'organizzazione del lavoro preveda la giornata c.d. spezzata, la pausa potrà coincidere con il momento di sospensione dell'attività lavorativa. Le pause non sono computate come orario di lavoro.
4. I lavoratori che utilizzano un'attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, hanno diritto, qualora svolgano tale attività per almeno quattro ore consecutive, a una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale, senza possibilità di cumulo all'inizio e al termine dell'orario di lavoro. Il tempo di pausa è considerato orario di lavoro.
5. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito senza soluzione di continuità, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.

12. Modifica all'Art. 15 (Permessi retribuiti)

L'art. 15 viene così modificato e sostituito:

1. In alternativa al pagamento delle festività soppresse di cui alla Legge n.54/1977 e al DPR n.792/1985, i lavoratori usufruiranno di 32 ore di permessi retribuiti che dovranno essere utilizzati entro l'anno solare.
2. È inoltre riconosciuto per i lavoratori giornalieri e per i turnisti su 2 turni, un monte ore annuo di riduzione dell'orario di lavoro (in sigla ROL) di 76 ore, utilizzabili dai lavoratori a titolo di permessi orari individuali/permessi ROL, fruiti in blocchi unitari di 4 ovvero di 8 ore. A decorrere dall'1° gennaio 2027 il monte è incrementato di ulteriori 4 ore.
3. Per i lavoratori che prestano la propria attività su tre turni per cinque giorni alla settimana, il monte ore è integrato di ulteriori 4 ore a titolo di riduzione aggiuntiva,

EUTEKNE - RIPRODUZIONE RISERVATA

riconosciuta al raggiungimento di 50 notti di prestazione effettiva e non convenzionale nell'anno solare.

4. Per i lavoratori che prestano la propria attività su tre turni per sei giorni alla settimana (18 turni) con riposo a scorrimento, il monte ore è integrato di ulteriori 16 ore di riduzione aggiuntiva. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il monte ore è incrementato di ulteriori 4 ore.
5. Per i lavoratori che prestano la propria attività a ciclo continuo su tre turni per sette giorni alla settimana (21 turni) con riposo a scorrimento, il monte ore è integrato di ulteriori 20 ore. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il monte ore è incrementato di ulteriori 4 ore.
6. Per i lavoratori turnisti su tre turni per sei giorni e su tre turni per sette giorni, le ore aggiuntive di cui ai commi precedenti maturano in ragione dei minuti per notte in turno notturno di effettiva prestazione, riferiti a un periodo di 48 settimane annue, con i seguenti valori:
   - 15 minuti per notte per i turnisti 3×6, con capacità massima di 20 ore annue;
   - 18 minuti per notte per i turnisti 3×7, con capacità massima di 24 ore annue;
   - a decorrere dal 1° gennaio 2027: 18 minuti per notte per i turnisti 3×6, con capacità massima di 24 ore annue;
   - a decorrere dal 1° gennaio 2027: 21 minuti per notte per i turnisti 3×7, con capacità massima di 28 ore annue.
7. Per il settore panificazione è riconosciuto un monte ore di rol pari a 28 ore fruiti in blocchi unitari di 4 ovvero di 8 ore.

13. Inserimento del nuovo Art. 15 bis (Altri permessi retribuiti)

Viene inserito il nuovo articolo 15 bis rubricato "Altri permessi retribuiti" e con il seguente contenuto:

1. In occasione della nascita di un figlio sarà concessa al lavoratore una giornata di permesso retribuita.
2. I lavoratori donatori di sangue e donatori di midollo osseo hanno diritto a permessi retribuiti secondo le modalità previste dalla legge.
3. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a permessi retribuiti nella misura di:
   - 2 giorni per ciascun esame universitario;
   - 5 giorni per il conseguimento del diploma di licenza elementare;
   - 8 giorni per il conseguimento del diploma di licenza media inferiore;
   - 10 giorni per il conseguimento del diploma di licenza media superiore.

14. Modifica all'Art. 16 (Permessi per decesso e gravi infermità di familiari)

L'art. 16 viene così modificato e sostituito:

1. In caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, di un parente entro il secondo grado, di un affine entro il primo grado, anche non convivente o, comunque, di un soggetto componente la famiglia anagrafica, il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a tre giorni di permesso retribuito.
2. Per fruire del permesso, l'interessato è tenuto a comunicare previamente al datore di lavoro l'evento che dà titolo al permesso medesimo ed i giorni nei quali esso sarà utilizzato.
3. Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità, il lavoratore è tenuto, entro il termine di 7 giorni, a presentare idonea certificazione rilasciata dal medico specialista del Servizi Sanitario Nazionale.
4. In mancanza della suddetta certificazione i giorni di permesso saranno detratti dalle ferie o dal monte ore di permessi retribuiti.
5. Nel caso di richiesta del permesso per decesso, alla ripresa del servizio, il lavoratore è tenuto a documentare l'evento con apposita certificazione.
6. I giorni di permesso possono essere utilizzati dal lavoratore entro sette giorni dal decesso.
7. Nel caso di grave infermità dei familiari di cui sopra, la lavoratrice o il lavoratore possono concordare con il datore di lavoro, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni.
8. Nell'accordo, stipulato in forma scritta sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore, sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.
9. Dette modalità devono comportare una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.
10. La riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.
11. Qualora venga accertato il venir meno delle circostanze che avevano determinato la concessione del permesso, il lavoratore è tenuto a riprendere l'attività lavorativa

EUTEKNE - RIPRODUZIONE RISERVATA

secondo le modalità ordinarie e i giorni di permesso non goduti potranno essere utilizzati qualora dovessero verificarsi nel corso dell'anno ulteriori eventi che giustifichino la loro richiesta.

12. I permessi disciplinati dal presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza delle persone disabili disciplinati dall'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i.

15. Modifica all'Art. 17 (Congedi per gravi motivi familiari)

L'art. 17 viene così modificato e sostituito:

1. Il lavoratore può richiedere un periodo di congedo non retribuito per gravi motivi familiari relativi alla situazione personale, alla propria famiglia anagrafica e ai soggetti di cui all'art. 433 del codice civile, anche se non conviventi.
2. I motivi per i quali possono essere chiesti i congedi sono quelli indicati dal decreto interministeriale n. 278/2000.
3. I congedi, utilizzabili in modo continuativo o frazionato, non potranno essere superiori a due anni.
4. Durante il periodo di assenza, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro ma non alla retribuzione, né può svolgere altra attività lavorativa.
5. Il congedo non è computabile nell'anzianità di servizio.
6. Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo - di norma con la precisazione della durata minima dello stesso - e documentando, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il grado di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati.
7. Il datore di lavoro è tenuto, non oltre i 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi e a comunicare l'esito della richiesta al dipendente.
8. L'eventuale rigetto, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato ovvero la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo ed alle comprovate ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente.
9. Nel caso di rapporti a tempo determinato, l'azienda può negare il congedo per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto ovvero quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente disposizione.
10. Ove ricorra una delle ipotesi di cui al punto precedente, è comunque consentito al dipendente recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso.
11. Salvo che non sia fissata preventivamente una durata minima del congedo, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del congedo, dandone preventiva comunicazione al datore di lavoro.
12. Qualora il datore di lavoro abbia provveduto alla sostituzione della lavoratrice o del lavoratore in congedo, per il rientro anticipato è richiesto, compatibilmente con l'ampiezza del periodo di congedo in corso di fruizione, un preavviso di almeno sette giorni. Il datore di lavoro può, comunque, consentire il rientro anticipato anche in presenza di preventiva fissazione della durata minima del congedo o di preavviso inferiore a sette giorni.

16. Inserimento del nuovo Art. 17 bis (Altre tipologie di congedi)

Viene inserito il nuovo articolo 17 bis rubricato "Altre tipologie di congedi" con il seguente contenuto:

Congedo per tossicodipendenza

1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, titolari di contratto a tempo indeterminato, hanno diritto a fruire di un periodo di aspettativa non retribuita, per una durata massima di tre anni, al fine di partecipare ai programmi terapeutici riabilitativi presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico riabilitative e socio-assistenziali.
2. Il periodo di aspettativa non si computa ai fini dell'anzianità di servizio.
3. Il lavoratore deve fare istanza di godimento del periodo di aspettativa al datore di lavoro con richiesta scritta trasmessa con preavviso di almeno sette giorni, documentando il suo stato di tossicodipendenza.
4. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.

Congedo nonni lavoratori

I nonni lavoratori hanno diritto a 10 giorni di permesso non retribuito all'anno per prestare assistenza ai propri nipoti di età non superiore ai 12 anni.

Congedo per la formazione continua

EUTEKNE - RIPRODUZIONE RISERVATA

1. I lavoratori hanno diritto di proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali.
2. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali.
3. Gli interventi formativi oggetto di piani aziendali o territoriali possono essere finanziati per mezzo dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
4. Il monte ore da destinare ai congedi per la formazione continua è di 10 ore annue. La contrattazione decentrata può incrementare il numero delle ore.
5. I lavoratori destinatari dell'attività di formazione sono individuati dal datore di lavoro secondo criteri di rotazione e con cadenza annuale, garantendo pari opportunità di partecipazione ai lavoratori e alle lavoratrici.

Congedo per cariche pubbliche

1. I lavoratori subordinati eletti in seno al Parlamento nazionale o europeo, ovvero alle assemblee regionali hanno diritto a fruire dell'aspettativa non retribuita per tutto il periodo del mandato.
2. I lavoratori hanno, altresì, diritto ad essere collocati in aspettativa non retribuita dal giorno di presentazione di candidatura sino a quella delle elezioni. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio. I lavoratori eletti per la copertura di cariche pubbliche nelle Amministrazioni locali hanno diritto ad essere collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato.
3. In alternativa, possono chiedere di continuare a prestare la loro attività lavorativa fruendo di permessi retribuiti e non, secondo le modalità stabilite dalla legge. Il periodo di aspettativa è computato nell'anzianità di servizio.
4. Le lavoratrici chiamate a rivestire la carica di Consiglieri Nazionali di Parità hanno diritto, per l'esercizio del loro mandato, a fruire di permessi non retribuiti nella misura stabilita dalla legge.
5. I lavoratori chiamati ad esercitare funzioni presso i seggi elettorali hanno diritto ad assentarsi per tutto il periodo corrispondente alle operazioni medesime.
6. Per l'impegno assunto, i lavoratori hanno diritto per i giorni festivi e quelli non lavorativi a quote retributive giornaliere aggiuntive rispetto al trattamento economico normalmente percepito, ovvero a procedere al loro recupero con una giornata di riposo compensativo.
7. Ai lavoratori aderenti alle associazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'art. 1 D.P.R. n. 613/1994, che siano impegnati in attività di soccorso e di assistenza, vengono garantiti, relativamente al periodo dell'effettivo impegno:
   - la conservazione del posto di lavoro per un periodo non superiore a 30 giorni continuativi e fino a 90 giorni nel corso dell'anno;
   - il trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro.

Congedo per donne vittime di violenza di genere

1. La lavoratrice che sia inserita in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.
2. Salvo casi di oggettiva impossibilità, per poter fruire del congedo la lavoratrice è tenuta ad avvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a 7 giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo, nonché a produrre la certificazione relativa al percorso di protezione.
3. Il congedo di cui al presente articolo può essere usufruito su base oraria o giornaliera secondo modalità concordate con il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze aziendali.
4. Durante la fruizione del congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e alla contribuzione figurativa.
5. Il periodo di congedo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
6. La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione di cui al presente articolo ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro.
7. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.

17. Modifica all'Art. 19 (Ferie)

L'art. 19 viene così modificato e sostituito:

EUTEKNE - RIPRODUZIONE RISERVATA

1. Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi se presta la propria attività per sei giorni la settimana e di 22 giorni lavorativi se presta la propria attività per cinque giorni la settimana o in caso di viaggiatori e piazzisti con prestazione su 5 giornate intere o 4 giornate intere e due mezze giornate. Nell'ultimo caso, la mezza giornata di prestazione sarà considerata come mezza giornata di ferie.
2. Per le imprese di panificazione, le ferie annuali sono fissate in 26 giorni lavorativi.
3. Compatibilmente con le esigenze aziendali e quelle dei lavoratori, è facoltà del datore di lavoro stabilire un periodo di ferie, pari a due settimane consecutive, nei periodi di minor lavoro.
4. Le ferie sono interrotte in caso di sopraggiunta malattia o infortunio non sul lavoro in presenza di comunicazione tempestiva al datore di lavoro.
5. Durante il periodo di ferie decorre la retribuzione di fatto di cui all'art.25 del presente contratto.
6. Per ragioni di servizio, il datore di lavoro può richiamare il lavoratore dalle ferie fermo restando il diritto del lavoratore a completare successivamente il periodo di ferie nonché ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per il rientro e per il ritorno nel luogo dove trascorre le ferie.
7. In caso di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, il lavoratore maturerà un dodicesimo per ogni mese intero o frazione di mese pari o superiore a 15 giorni di servizio prestato. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie deve essere calcolata dividendo per 26 la retribuzione mensile di fatto di cui all'art.25 del presente CCNL, considerando i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni di servizio prestati e le giornate di ferie godute.

18. Modifica all'Art. 20 (Diritto allo studio)

L'art. 20 viene così modificato e sostituito:

1. Il diritto allo studio è riconosciuto come diritto del lavoratore a migliorare il proprio livello culturale sia sul piano generale sia sotto il profilo strettamente professionale. A fine di rendere effettivo il diritto allo studio, sono concessi, nei limiti del monte ore aziendale di cui al successivo comma, permessi retribuiti a tutti i lavoratori che si iscrivono e frequentano corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali.
2. Possono, altresì, beneficiare dei permessi di studio:
   - i lavoratori che frequentano corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale, in relazione alle competenze professionali richieste dall'attività svolta in azienda;
   - i lavoratori extracomunitari che si iscrivono e frequentano corsi di scolarizzazione "dedicati", organizzati da istituti e/o da enti pubblici.
3. Il diritto allo studio per i lavoratori aventi diritto viene assicurato attraverso l'istituzione di un monte ore complessivo aziendale, nei cui limiti sono concessi i permessi retribuiti a carico dell'azienda.
4. Il monte ore a disposizione dei lavoratori, per l'esercizio del diritto allo studio, è determinato ogni triennio moltiplicando 16 per il numero di dipendenti occupati al 1° gennaio del primo anno del triennio, salvi i conguagli successivi da effettuarsi annualmente in relazione alle effettive variazioni del numero dei dipendenti.
5. I lavoratori che frequentano corsi di studio tenuti da istituti di istruzione pubblici, parificati o legalmente riconosciuti usufruiscono, a richiesta e con le modalità indicate nel presente articolo, di permessi retribuiti nei limiti del monte ore aziendale di cui ai commi 3 e 4 e comunque nella misura massima di 150 ore triennali pro capite, nonché nel limite della metà delle ore di frequenza previste dal corso di studio. Le ore fruite come permesso di studio sono comprensive delle prove di esame.
6. Le 150 ore "pro-capite" per triennio potranno essere usufruite mediante concentrazione anche in un solo anno, salvo quanto previsto dai precedenti commi.
7. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare in ciascun turno lavorativo il 3% del totale dei lavoratori occupati nel turno stesso, fermo restando che dovrà comunque essere garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attività produttiva.
8. I lavoratori studenti ossia i lavoratori che frequentano corsi di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
9. Il lavoratore, per fruire dei permessi retribuiti, deve inoltrare richiesta scritta al datore di lavoro, con la specifica del corso di studio che intende frequentare. La richiesta del lavoratore è inoltrata secondo le modalità e i termini che saranno stabiliti a livello aziendale.
10. I lavoratori sono tenuti a fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e, successivamente, a certificare mensilmente le ore di effettiva frequenza.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE RISERVATA

19. Modifica all'Art. 21 (Congedi per formazione)

L'art. 21 viene così modificato e sostituito:

1. Ai sensi dell'art.5 della Legge n.53/2000, il lavoratore con almeno 4 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda può richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi formativi per un periodo pari ad un massimo di 11 mesi, continuativo o frazionato, finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
2. Il lavoratore è tenuto a presentare richiesta scritta all'azienda almeno 30 giorni prima per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, precisando i motivi della richiesta ed allegando la relativa documentazione.
3. La Direzione aziendale valuterà la richiesta sulla base delle comprovate esigenze tecnico organizzative e in caso di non accoglimento o differimento del congedo, informerà il lavoratore interessato dei motivi che hanno determinato la decisione.
4. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda o dall'unità produttiva per l'esercizio di tale diritto non dovranno superare il 3% del totale della forza occupata, dovendo comunque essere garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attività produttiva.
5. Nelle aziende fino a 100 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti dall'applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all'unità superiore.
6. Durante il periodo di congedo per la formazione, il lavoratore conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi.
7. In presenza di una grave e documentata infermità intervenuta durante il periodo di congedo, previa comunicazione scritta al datore di lavoro, questa comporta l'interruzione del congedo medesimo.
8. I lavoratori studenti con meno di 4 anni di anzianità di servizio potranno richiedere, nel corso dell'anno, un periodo di 30 giorni di congedo non retribuito, continuativo o frazionato, compatibilmente con le esigenze produttive e organizzative dell'azienda.

20. Modifica all'Art. 24 (Normale retribuzione)

L'art. 24 viene così modificato e sostituito:

La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:

a. paga base nazionale conglobata
b. eventuali EDR, terzi elementi e trattamenti integrativi;
c. premi di risultato variabili
d. scatti di merito, professionalità o anzianità
e. altre voci derivanti dalla contrattazione decentrata.

21. Modifica all'Art. 25 (Tipologie di retribuzione)

L'art. 25 viene così modificato e sostituito:

1. La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui all'art.24 del presente CCNL nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo. Restano esclusi dalla retribuzione di fatto i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario, i premi di risultato variabili e le gratificazioni straordinarie una tantum e ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge.
2. La retribuzione mensile, normale o di fatto, viene calcolata in misura fissa non variabile in rapporto alle festività, ai permessi retribuiti, ai giorni di riposo settimanale di legge che cadono nel periodo di paga e alla distribuzione dell'orario settimanale, fatte salve le condizioni di miglior favore. Tale retribuzione ricomprende pertanto tutti i giorni di calendario che costituiscono il mese al quale fa riferimento.
3. La quota giornaliera della retribuzione, normale ovvero di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale unico "26". La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l'importo mensile per "173" fatta eccezione per i lavoratori delle imprese del settore saccarifero, per i quali si applica il divisore convenzionale "174".
4. Le imprese del settore alimentare rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL, in assenza di contrattazione di secondo livello o dell'accordo aziendale economico di cui all'art. 30 (Premio di produzione) del presente CCNL, corrispondono gli importi di seguito riportati a titolo di elemento economico di garanzia. Tali importi sono erogati per 12 mensilità e sono comprensivi

EUTEKNE - RIPRODUZIONE RISERVATA

dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, compreso il T.F.R., in quanto le Parti ne hanno già tenuto conto nella quantificazione degli stessi.

Settore Alimentare			Settore Panificazione		
Livello	Importi dal 01.07.2025	Importi dal 01.01.2027	Livello	Importi dal 01.07.2025	Importi dal 01.01.2027
Q	50,37	75,60	1	25,30	38,10
1	50,37	75,60	2	23,30	35,00
2	43,80	65,70	3 A	21,50	32,30
3	36,15	54,20	3 B	19,90	29,90
4	31,80	47,70	4	16,90	25,30
5	28,50	42,70	5	15,00	22,60
6	26,30	39,50	6	12,70	19,10
7	24,10	36,15	-	-	-
8	22,00	32,85	-	-	-

5. L'Incremento Aggiuntivo della Retribuzione è corrisposto a tutti i lavoratori del settore alimentare con le decorrenze previste dalla tabella a seguire. Gli importi, riparametrati in caso di part-time, non sono assorbibili e rappresentano un elemento aggiuntivo della retribuzione che incide esclusivamente su 13°, 14° e T.f.r. e resterà a questo titolo acquisito per il futuro nella retribuzione.

Livello	Importi dal 01.07.2025	Importi dal 01.09.2027
Quadri	€ 151,15	€ 169,60
Primo livello	€ 141,00	€ 159,50
Secondo livello	€ 131,40	€ 147,50
Terzo livello	€ 108,40	€ 121,70
Quarto livello	€ 95,30	€ 106,90
Quinto livello	€ 85,45	€ 95,90
Sesto livello	€ 78,85	€ 88,50
Settimo livello	€ 72,30	€ 81,10
Ottavo livello	€ 65,70	€ 73,80
Prima categoria	€ 108,40	€ 121,70
Seconda categoria	€ 85,45	€ 95,90

6. In aggiunta a quanto previsto dal comma 4, ai lavoratori stagionali addetti ai processi di lavorazione e trasformazione del pomodoro e dei piselli freschi è riconosciuto un premio di campagna, salvo diversa previsione della contrattazione aziendale di secondo livello o di specifici accordi di settore. In caso di sottoscrizione di accordi di secondo livello, il premio di campagna confluisce nel premio variabile previsto dagli stessi.

Livello	Indennità
Quadri	€ 142,60
Primo livello	€ 142,60
Secondo livello	€ 124,00
Terzo livello	€ 102,50
Quarto livello	€ 90,00
Quinto livello	€ 81,00
Sesto livello	€ 74,50
Settimo livello	€ 68,50
Ottavo livello	€ 62,00

22. Modifica all'Art. 25 bis (Indennità)

L'art. 25 bis viene così modificato e sostituito:

1. Ai dipendenti del settore alimentare con funzione di quadro viene attribuita un'indennità di funzione di 100€ da corrispondersi per 14 mensilità.
2. Per i lavoratori del settore alimentare normalmente adibiti a lavorazioni in ambienti con particolari temperature, verrà corrisposta un'indennità per tutte le ore effettivamente lavorate, da non considerare nel computo delle maggiorazioni per eventuali lavori straordinari e non sarà considerata retribuzione a tutti gli effetti. Nello specifico vengono definite le seguenti indennità:
   - disagio per freddo: 6% della paga base oraria ai lavoratori che svolgono la loro prevalente attività nelle celle frigorifere nelle quali la temperatura deve essere mantenuta costantemente tra 0 e 6°;
   - disagio per caldo: 6% della paga base oraria ai lavoratori che svolgono la loro prevalente attività ambienti nei quali la temperatura, per necessità di esercizio, è superiore a 35°;
   - temperatura tra 6 e 15 gradi, 6% della paga base oraria;
   - lavoro in celle frigorifere: 12% della paga base oraria;

EUTEKNE - RIPRODUZIONE RISERVATA

- disagio per umido: 6% della paga base oraria ai lavoratori che svolgono la loro prevalente attività ambienti con tassi di umidità costanti per necessità di servizio, superiori al 95%.

3. Ai lavoratori operanti nell'industria dolciaria spettano le seguenti indennità che non saranno considerate nel computo della maggiorazione dell'eventuale lavoro straordinario, né saranno considerate retribuzione a nessun effetto:
   - Agli operai che svolgono normalmente la loro attività in locali in cui, per esigenze di lavoro, la temperatura media ambientale deve essere mantenuta costantemente pari o inferiore a 7 gradi sopra zero, verrà corrisposta una indennità suppletiva oraria denominata "disagio freddo" nella seguente misura: 0,005 euro per i locali a temperatura da 7 gradi sopra zero a 0 gradi, limitatamente al periodo di lavoro effettivamente prestato nelle condizioni di ambiente sopra indicate.
   - Agli operai addetti ai forni wafers o a tank, agli addetti alla bocca di forno a piani estraibili, a quelli addetti alla bocca dei forni fissati a pala, e a quegli operai che debbono lavorare a pari temperatura, verrà concessa una indennità denominata "disagio caldo" di euro 0,004.
   - Per gli addetti alle operazioni di insacchettamento verrà corrisposta una maggiorazione di euro 0,003 orari limitatamente al periodo in cui sono adibiti a tale lavoro.
4. Ai lavoratori dell'industria delle bevande analcoliche, adibiti normalmente ad attività in celle frigorifere è corrisposta, per il tempo effettivo di permanenza in tali ambienti, un'indennità denominata "indennità disagio freddo" pari al 6% della paga base oraria. Ai fini del computo giornaliero, i singoli periodi di permanenza sono cumulati; la frazione inferiore a 30 minuti è esclusa dal conteggio, mentre la frazione superiore a 30 minuti è arrotondata ad ora intera.
5. Ai lavoratori dell'industria della birra adibiti costantemente e stabilmente alle cantine di fermentazione e deposito, alle sale di cottura e ai piani di torrefazione delle malterie, ai cassoni e alle aie di germinazione, alla saldatura autogena e ai fuochisti è corrisposta un'indennità di disagio nella misura dal 9% al 13% della paga base del livello di appartenenza. La medesima indennità spetta, limitatamente al tempo di effettivo impiego, agli addetti al controllo bottiglie alle stazioni luce. La percentuale verrà definita in sede sindacale aziendale e le indennità non saranno considerate nel computo della maggiorazione dell'eventuale lavoro straordinario, né saranno considerate retribuzione a nessun effetto.
6. Agli operai dell'industria della macinazione addetti allo scarico del grano nelle tramogge — salvo il caso di introduzione con elevatori a tazza o a catena e trasporto a cassa chiusa — e alla prepulitura e battitura manuale dei sacchi in assenza di impianti di aspirazione idonei a depurare l'ambiente dalla polvere, è corrisposta, per il tempo dedicato a tali operazioni, un'indennità dal 7% all'11% della paga base. La percentuale verrà definita in sede sindacale aziendale.
7. Ai facchini dell'industria della macinazione addetti al porto a spalla di colli da quintale, ferma restando la qualifica di operai dell'8° livello, è corrisposta, per le ore dedicate a tali lavori pesanti, una maggiorazione pari al 30% della differenza tra il minimo tabellare del 7° e dell'8° livello.
8. Agli operai dell'industria della pastificazione che svolgono normalmente la propria attività in locali nei quali temperatura e umidità raggiungano o superino congiuntamente 35°C e il 75%, è corrisposta, per il lavoro prestato in tali condizioni, un'indennità dal 10% al 16% della paga globale di fatto. La percentuale verrà definita in sede sindacale aziendale.
9. Ai facchini dell'industria della pastificazione addetti al porto a spalla di colli da quintale, ferma restando la qualifica di operai di 8° livello, è corrisposta, per le ore dedicate a tali lavori pesanti, una maggiorazione pari al 30% della differenza tra il minimo tabellare del 7° e dell'8° livello.
10. Ai lavoratori dell'industria delle carni che prestano la loro attività nelle lavorazioni qui di seguito indicate sarà corrisposta, nei limiti delle fasce indicate in appresso, una indennità suppletiva ordinaria denominata "di disagio" da calcolarsi sul minimo tabellare del livello di appartenenza. Le indennità saranno corrisposte limitatamente al tempo di effettivo lavoro prestato, non computando i periodi inferiori a 10 minuti consecutivi. I periodi superiori a 10 minuti verranno sommati e le frazioni superiori a mezz'ora risultanti dalla somma saranno arrotondati all'ora. Le indennità non saranno considerate nel computo della maggiorazione dell'eventuale lavoro straordinario, né saranno considerate retribuzione a nessun effetto. La percentuale verrà definita in sede sindacale aziendale, secondo le caratteristiche a seguire:
    - Disagio freddo: dal 4% al 7% per temperature da 5 gradi sotto zero a 5 gradi sopra zero; dal 6% al 10% per temperature inferiori ai 5 gradi sotto zero.
    - Indennità di luoghi particolarmente bagnati: mattazione o sventramento, budelleria, lavanderia, tripperia, cottura prosciutti e, per gli scatolifici, scongelamento carni, spolpatura e disossatura: dal 3% al 6%.
    - Indennità disagio caldo: dal 4% al 6% per le lavorazioni che si svolgono in ambienti nei quali la temperatura per necessità di esercizio sia superiore a 38 gradi.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE RISERVATA

11. Per gli addetti della produzione che, non fruendo del riposo intermedio di mezz'ora per la consumazione del pasto, effettuano tra le 6 ore e le 22 ore di lavoro ma sempre di 8 ore consecutive, tanto in turni avvicendati di 8 ore quanto in prestazioni non avvicendate, spetta la maggiorazione del 6,5%.
12. Ai lavoratori dell'industria delle conserve ittiche, adibiti alle lavorazioni in celle frigorifere è corrisposta un'indennità di disagio calcolata sulla paga base del livello di appartenenza, nelle seguenti misure:

- dal 4% al 6% per temperature comprese tra –5°C e +5°C;
- dal 6% al 9% per temperature inferiori a –5°C.

La percentuale verrà definita in sede sindacale aziendale e corrisposta per il solo tempo di effettivo lavoro prestato in tali ambienti. Non si computano i periodi inferiori a 10 minuti consecutivi; i periodi pari o superiori a tale soglia sono cumulati ai fini del calcolo giornaliero.

13. Per i lavoratori dell'industria saccarifera, addetti alle stazioni disagiate elencate a seguire, è prevista la determinazione, mediante contrattazione aziendale, di un premio di disagio, nella misura compresa tra il 2,60% e il 5,20% della paga base, fatte salve le condizioni di miglior favore già in atto. Nelle more delle trattative è corrisposto un acconto pari al 2,60%.
Sono considerate potenzialmente disagiate, in una o più fabbriche, le seguenti stazioni:

- silos bietole tradizionali, per gli addetti alla rimozione delle piastre di copertura delle canalette e al convogliamento delle bietole in assenza di mitrailleuse o altro mezzo meccanico;
- forno a calce con caricamento e/o sfornamento manuale;
- idratazione calce, per gli addetti all'alimentazione manuale degli spegnitori e/o allo sgombero dei decantatori privi di apparecchi a scarico continuo o periodico;
- diffusione classica, per gli addetti ai diffusori;
- filtri presse con apertura, chiusura e scarico manuali;
- filtri a sacco di raffineria, filtri Danek e Mares;
- centrifughe con estrazione manuale della parte superiore e scarico a mano dal fondo;
- forni elettrici in condizioni disagiate;
- casse e celle di reazione, per lo scarico manuale del saccarato;
- forni potassa (salino) in condizioni disagiate.

14. In considerazione dell'elevato peso delle forme e del particolare ambiente nel quale avviene la lavorazione, agli operai delle industrie Lattiero-Casearie che svolgono l'attività di stufatura di emmenthal, verrà corrisposta una indennità pari al 23% della retribuzione di cui all'art. 25.
15. Ai lavoratori addetti costantemente e stabilmente alle cantine di fermentazione e di deposito, alle sale di cottura ed ai piani di torrefazione delle materie, ai cassoni di germinazione ed alle aie di germinazione, alla saldatura autogena ed ai fuochisti, nonché, limitatamente al tempo per il quale rimangono effettivamente utilizzati in tale mansione, agli addetti al controllo delle bottiglie alle stazioni luce verrà corrisposta un'indennità suppletiva ordinaria denominata "di disagio" da stabilirsi dal 9% al 13%.
16. A tutti gli addetti alla macinazione della lolla, oppure all'insacco ciclone, verrà corrisposta una indennità nella misura del 10% della paga globale di fatto.

23. Soppressione contratto di reinserimento Art. 25 ter (Contratto di reinserimento)

Il contratto di reinserimento disciplinato all'art. 25 ter viene soppresso e con esso tutti i riferimenti presenti nel contratto.

24. Modifica all'Art. 27 (Assorbimenti)

L'art. 27 viene così modificato e sostituito:

1. Gli incrementi retributivi derivanti da scatti di anzianità e da aumenti per competenza o per merito non sono assorbibili a seguito di aumenti derivanti da accordi economici o da accordi di rinnovo del presente CCNL, salvo che l'assorbimento sia stato espressamente previsto all'atto della concessione.

25. Modifica all'Art. 31 (Scatti di anzianità)

L'art. 31 viene così modificato e sostituito:

1. Per il servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, il lavoratore ha diritto a scatti di anzianità maturati nello stesso livello di inquadramento il cui ammontare, espresso in misura percentuale, è pari al 2% della relativa retribuzione tabellare. Tale percentuale è pari al 5% per il Settore Panificazione. Gli scatti maturano con una cadenza biennale e per un massimo di 5 scatti.
2. Le Parti prevedono che gli scatti di anzianità, eventualmente già maturati alla data di migrazione al presente contratto, saranno conservati nel loro importo mentre gli

EUTEKNE - RIPRODUZIONE RISERVATA

scatti in corso di maturazione, quindi non ancora acquisiti, saranno disciplinati secondo quanto previsto dal precedente c. 1.
3. Le Parti danno atto che il numero di scatti già maturati concorre al raggiungimento del numero massimo di 5 scatti previsto dal c. 1.

26. Modifica all'Art. 32 (Indennità di cassa e maneggio di denaro)

Modifica alla maggiorazione per Indennità di cassa e maneggio di denaro:

La percentuale del 6% prevista dal c. 1 per l'indennità di cassa e maneggio denaro viene innalzata al 7%. Resta invariato il resto dell'articolo.

27. Modifica all'Art. 35 (Obblighi del lavoratore)

L'art. 35 viene così modificato e sostituito:

1. Al fine di consentire le visite mediche di controllo domiciliari secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, il lavoratore deve rendersi reperibile, fin dal primo giorno di assenza e per tutto il periodo di malattia, secondo gli orari prescritti per legge. Restano salve diverse fasce orarie stabilite per disposizioni legislative e/o amministrative locali o nazionali.
2. Eventuali necessità di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti la malattia o per gravi eccezionali motivi familiari, devono essere preventivamente comunicate all'Azienda e successivamente documentate.
3. Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro deve essere preventivamente comunicato all'azienda.
4. Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa, anche a titolo gratuito, durante l'assenza per malattia, con conseguente responsabilità disciplinare.
5. Il lavoratore che, durante le fasce orarie sopra definite, senza giustificato motivo non venga reperito dal personale incaricato dalle competenti strutture pubbliche presso il recapito comunicato, perderà parzialmente o totalmente il trattamento economico, a carico dell'Azienda, esclusi i giorni di ricovero ospedaliero o già accertati da precedenti visite di controllo. Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito, senza giustificata ragione sanitaria, il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in azienda. Tale comportamento sarà perseguibile con i provvedimenti disciplinari di cui all'art.49. Costituisce, altresì, grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa anche a titolo gratuito durante l'assenza.

28. Modifica all'Art. 36 (Periodo di comporto)

L'art. 36 viene così modificato e sostituito:

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni dell'Accordo modificativo, in caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto con riconoscimento dell'anzianità relativa a tutti gli effetti, per i seguenti periodi:
   a. 6 mesi, per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
   b. 186 giorni di calendario per anzianità di servizio fino a 5 anni;
   c. 365 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 5 anni.

   Per l'industria involucri naturali per salumi, il periodo di comporto è così definito:
   a. 6 mesi con anzianità fino a 5 anni compiuti;
   b. 12 mesi con anzianità oltre 5 anni.
2. Cesserà per l'azienda l'obbligo della conservazione del posto e del trattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto in complesso, durante i 17 mesi antecedenti, i limiti massimi previsti dalla lett. a) e, durante i 24 mesi antecedenti, quelli previsti dalla lettera b), anche in caso di diverse malattie. Eguale diritto spetterà al lavoratore nel periodo di preavviso fino alla scadenza del periodo di preavviso stesso.
3. I giorni di assenza dei lavoratori fragili, dei lavoratori affetti da malattie di particolari gravità, quali patologie oncologiche, malattie che richiedono il trapianto, patologie gravi e continuative che comportino terapie salvavita periodicamente documentate da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale, per sottoporsi alle cure, anche mediante ricovero ospedaliero o in regime di day hospital, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia. Per tali lavoratori inoltre il periodo di comporto è raddoppiato. Resta salvo quanto previsto dalle norme in materia per la conservazione del posto dei lavoratori affetti da Tbc.
4. Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, dovrà corrispondere al lavoratore le competenze di fine rapporto previste dal presente contratto.
5. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta la ripresa del servizio, il lavoratore può risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE RISERVATA

6. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso a tutti gli effetti di legge.
7. Il lavoratore che, per postumi invalidanti, non sia in grado di adempiere alle precedenti mansioni sarà adibito, ove possibile, alle mansioni più confacenti alla propria professionalità e capacità lavorativa residua, secondo le norme vigenti in materia.
8. In mancanza, è in facoltà del lavoratore chiedere comunque di essere utilizzato, al fine di evitare il licenziamento, in mansioni appartenenti ad inquadramenti inferiori, visto quanto previsto e sempre ove possibile.
9. La conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è limitata al periodo massimo di 4 mesi e comunque non oltre la scadenza del termine apposto al contratto medesimo. Per tali lavoratori, l'integrazione aziendale sarà effettuata per un periodo non superiore a quello per il quale è dovuta l'indennità economica di malattia da parte dell'Inps e comunque non oltre la scadenza del predetto contratto.
10. Nel rapporto di lavoro part-time orizzontale i periodi di conservazione del posto in caso di più assenze, riferiti ad un arco temporale di 24 mesi, saranno quantificati facendo riferimento alle giornate di prestazione contrattualmente prevista nei periodi stessi.
11. Nel rapporto di lavoro part-time orizzontale i periodi di conservazione del posto in caso di più assenze, riferiti ad un arco temporale di 24 mesi, saranno quantificati facendo riferimento alle giornate di prestazione contrattualmente prevista nei periodi stessi.

29. Modifica all'Art. 37 (Trattamento economico per malattia e retribuzione)

L'art. 37 viene così modificato e sostituito:

1. A decorrere data di entrata in vigore delle disposizioni dell'Accordo modificativo, durante il periodo di malattia il lavoratore non in prova avrà diritto a percepire la retribuzione comprensiva dell'indennità erogata dall'INPS come di seguito indicato:
   - Fino a 5 anni di anzianità : 100% per 186 giorni di calendario;
   - Oltre 5 anni di anzianità: 100% per i primi 186 giorni di calendario e 50% per i successivi 179 giorni di calendario;
2. Per l'industria degli involucri naturali per salumi, il trattamento economico è così determinato:
   Impiegati e intermedi
   - Fino a 5 anni di anzianità : 100% per 6 mesi;
   - Oltre 5 anni di anzianità: 100% per i primi 6 mesi e 50% per i successivi 6.

   Operai
   - 90% della retribuzione dal 4° al 10° giorno di malattia;
   - 100% della retribuzione dall'11° al 180° giorno di malattia;
   - In caso di malattia di durata superiore a 10 giorni continuativi, sarà erogato il 100% della retribuzione anche per i primi 3 giorni di malattia.
3. Per gli eventi di malattia già in corso alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, nonché nei casi di prosecuzione di una precedente malattia, continua ad applicarsi la disciplina contrattuale previgente.

30. Modifica all'Art. 39 (Astensione obbligatoria per maternità)

L'art. 39 viene rubricato "Tutela della genitorialità" e così modificato e sostituito:

1. L'inizio della tutela della genitorialità coincide con l'inizio della gravidanza.
2. Da tale momento il datore di lavoro:
   - non deve adibire la lavoratrice a mansioni pericolose, faticose o insalubri;
   - deve tener conto della condizione della lavoratrice in sede di valutazione dei rischi;
   - non deve adibire la lavoratrice al lavoro dalle ore 24:00 alle ore 6:00 sino al compimento di un anno di età del bambino;
   - non può obbligare la lavoratrice o, in alternativa, il lavoratore padre convivente, a prestare lavoro nella fascia oraria anzidetta fino al compimento di 3 anni di età del bambino;
   - non può obbligare la lavoratrice o, in alternativa, il lavoratore unico genitore affidatario di un figlio convivente, a prestare attività lavorativa nella fascia oraria anzidetta fino al compimento di 14 anni di età del bambino.
3. È vietato il licenziamento della lavoratrice nel periodo compreso tra l'inizio della gravidanza, che si presume avvenuta 300 giorni prima della data presunta del parto, sino al compimento di un anno di età del bambino.
4. In ogni caso, è nullo il licenziamento originato dalla richiesta di fruizione del congedo parentale, ovvero del congedo per malattia del bambino.
5. Il divieto di licenziamento si applica anche nei casi di adozione e affidamento fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE RISERVATA

6. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto al ripristino del rapporto sulla base della sola presentazione di idonea certificazione dalla quale risulti la sussistenza dello stato di gravidanza al momento del recesso.
7. È comunque ammessa la risoluzione del rapporto anche nel corso del periodo compreso tra l'inizio dello stato di gravidanza e il compimento del primo anno di età del bambino, in caso di:
   - licenziamento per giusta causa;
   - licenziamento per cessazione di attività aziendale;
   - scadenza del termine, in caso di contratto a tempo determinato;
   - in caso di appalto, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta.
8. Salva l'ipotesi di sospensione dell'intera attività aziendale o dell'attività del reparto al quale è assegnata la lavoratrice, è vietato sospendere la medesima nel periodo protetto.
9. Il divieto di sospensione opera anche a favore del padre lavoratore che goda del congedo di paternità.
10. Alle lavoratrici in gravidanza sono riconosciuti permessi retribuiti per lo svolgimento di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche.
11. Per godere dei permessi, le lavoratrici devono informare il datore di lavoro dello stato di gravidanza, mediante esibizione del certificato medico e, successivamente, produrre la documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione della visita o degli esami.

Riposi e permessi per genitori

1. Alla lavoratrice madre spettano, durante il primo anno di vita del bambino, periodi di riposo giornaliero, anche cumulabili durante la giornata, durante i quali la stessa lavoratrice ha diritto a uscire dall'azienda, dall'unità produttiva o dal reparto.
2. I suddetti riposi/permessi sono fruiti nella misura di 2 ore, qualora l'orario giornaliero sia pari o superiore alle 6 ore, ovvero a 1 ora, nel caso in cui l'orario di lavoro giornaliero sia inferiore a 6 ore.
3. Qualora la lavoratrice madre fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'azienda, ovvero nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di esse, i periodi di riposo giornaliero sono di 30 minuti ciascuno.
4. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo giornaliero sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste al secondo periodo del presente comma possono essere utilizzate anche dal padre.
5. Il diritto ai riposi spetta anche al genitore adottivo o affidatario entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia.
6. I riposi/permessi in parola sono considerati lavorativi a tutti gli effetti e, pertanto, sono retribuiti come orario normale.
7. Il lavoratore padre ha diritto ai periodi di riposo giornaliero/permessi retribuiti:
   - nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
   - in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
   - nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente ma autonoma;
   - in caso di morte o di grave infermità della madre.
8. Il lavoratore genitore di minore con disabilità, con necessità di sostegno elevato o molto elevato, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104 del 1992 e s.m.i, può chiedere al datore di lavoro, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale di cui al precedente 42, di usufruire di 2 ore di riposo giornaliero retribuite, da godere fino al compimento del 3 anno di vita del bambino.
9. In alternativa a quanto sopra disposto i genitori, anche adottivi, del bambino con necessità di sostegno elevato o molto elevato, accertata sempre ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104 del 1992 e s.m.i, possono fruire, in alternativa tra loro e anche in maniera continuativa, di 3 giorni al mese di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa.
10. I suddetti riposi e permessi possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.
11. Entrambi i genitori hanno diritto di astenersi, alternativamente, dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni ovvero, nel caso di adozione o di affidamento, non superiore a 6 anni.
12. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di 10 giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 e i 14.
13. Il congedo per malattia del figlio spetta, altresì, al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
14. A decorrere dal 1° gennaio 2027, per la malattia dei figli di età non superiore a 4 anni e per un numero massimo annuo di 3 giorni, al genitore, anche adottivo o affidatario, è riconosciuta una indennità a carico dell'azienda pari al 50% della retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato, comprensiva dell'eventuale indennità corrisposta dall'INPS. A decorrere dal 1° gennaio 2028 l'indennità di cui sopra è elevata all'80% della normale retribuzione. Il limite annuo di tre giorni è

EUTEKNE - RIPRODUZIONE RISERVATA

riferito a ciascun figlio, ferma restando la fruizione alternativa da parte dei genitori secondo la disciplina del congedo per malattia del figlio.

15. Il lavoratore o la lavoratrice che intende fruire dei giorni di cui al precedente comma deve avvertire il datore di lavoro prima dell'inizio della propria prestazione lavorativa e comunque, in caso di giustificato impedimento, entro 2 ore dall'inizio del turno e assicurare la certificazione della malattia del figlio secondo le modalità previste dalla normativa vigente, anche mediante trasmissione telematica, ove applicabile.
16. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai precedenti commi 11 e 12.
17. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente comma, la lavoratrice e il lavoratore comunicano direttamente al medico, all'atto della compilazione del certificato di malattia le proprie generalità.
18. Ai periodi di congedo per malattia del figlio, di cui al presente comma, non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
19. I periodi di congedo per la malattia del figlio, di cui ai precedenti commi 11 e 12, sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia, fermi restando gli eventuali trattamenti di miglior favore previsti dal presente contratto.
20. Alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre, anche adottivi o affidatari, sono riconosciute fino a 8 ore di permesso retribuito, frazionabili, per l'inserimento del figlio all'asilo nido, fino al compimento del terzo anno di età, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'effettiva esigenza di inserimento.

31. Inserimento del nuovo Art. 39 bis (Congedi per maternità e paternità)

Viene inserito il nuovo articolo 39 bis rubricato "Congedi per maternità e paternità" e con il seguente contenuto:

Disposizioni generali

1. Il datore di lavoro può assumere, in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo, personale con contratto di lavoro a tempo determinato o può utilizzare personale con contratto di lavoro temporaneo, anche con anticipo fino a 1 mese rispetto al periodo di inizio del congedo.
2. Nell'ipotesi di assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, il datore di lavoro delle aziende con meno di 20 dipendenti fruisce di uno sgravio contributivo del 50%; nel caso di utilizzazione di personale con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio ottenuto dalla stessa società di fornitura. Tale disposizione trova applicazione fino al compimento di 1 anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo ovvero per 1 anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.

Congedo obbligatorio per maternità

1. La lavoratrice non può essere adibita al lavoro durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, ovvero per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto, allorquando il parto avvenga oltre la data presunta del parto, nonché anche durante i 3 mesi successivi al parto, fermo restando quanto disposto al successivo comma.
2. Qualora la lavoratrice sia occupata in lavori che, in relazione all'avanzamento dello stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli, la stessa lavoratrice non può essere adibita al lavoro nei 3 mesi precedenti alla data presunta del parto.
3. La lavoratrice può astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
4. La lavoratrice può, in alternativa a quanto disposto al precedente periodo, astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto, entro i 5 mesi successivi al parto stesso, sempre a condizione che i professionisti del Servizio sanitario asseverino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
5. In forza del provvedimento della ASL, in caso di complicanza della gravidanza, la lavoratrice viene interdetta dal lavoro.
6. Tale misura trova applicazione anche qualora le condizioni ambientali risultino pregiudizievoli per la salute della madre e del nascituro, ovvero quando la madre sia addetta ad una attività faticosa ed insalubre.
7. Sempre nel caso in cui le condizioni di lavoro risultino pregiudizievoli per la salute della lavoratrice o del nascituro, il congedo di maternità può essere prorogato fino a 7 mesi successivamente al parto.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE RISERVATA

8. In caso di parto prematuro, ai 3 mesi di congedo post partum si aggiungono i giorni di congedo non fruiti prima dell'evento.
9. In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, alla lavoratrice madre è riconosciuta, una sola volta per ogni figlio, la facoltà di richiedere la sospensione del congedo di maternità post partum in corso di fruizione e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino. A tal fine, la lavoratrice deve produrre al datore di lavoro idonea certificazione medica attestante la compatibilità del proprio stato di salute con la ripresa dell'attività lavorativa.
10. Tale disposizione si applica anche in caso di adozione e di affidamento di un minore.
11. In caso di interruzione di gravidanza avvenuta antecedentemente il 180° giorno di gestazione, alla lavoratrice è riconosciuto il trattamento economico di malattia.
12. In caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza intervenuta dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione, alla lavoratrice è riconosciuto il diritto a beneficiare del congedo di maternità e del relativo trattamento economico.
13. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita ovvero durante lo stesso congedo di maternità, la lavoratrice può in qualunque momento riprendere l'attività lavorativa, con un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla sua salute.
14. Durante l'intero periodo di astensione obbligatoria per maternità, il datore di lavoro è tenuto ad integrare l'indennità corrisposta dall'INPS fino al raggiungimento del 100% della retribuzione spettante alla lavoratrice per i giorni in cui avrebbe prestato servizio, compresa la gratifica natalizia ma escluse le ulteriori mensilità aggiuntive.
15. Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza la lavoratrice ha diritto a un'indennità integrativa, da corrispondersi a carico del datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione giornaliera che avrebbe percepito.
16. Il congedo di maternità deve essere computato nell'anzianità di servizio ed è utile a tutti gli effetti, compresi quelli relativi a tredicesima e alle ferie, nonché ai fini della progressione di carriera.
17. La lavoratrice che ha adottato un minore ha diritto al congedo di maternità per un periodo massimo di 5 mesi.
18. Il suddetto congedo deve essere fruito, in caso di adozione nazionale, durante i primi 5 mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della stessa lavoratrice, ovvero può essere fruito, in caso di adozione internazionale, prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. In tale ipotesi e ferma restando la durata complessiva massima dei 5 mesi, il congedo di maternità può essere fruito dalla lavoratrice entro i 5 mesi successivi all'ingresso del minore in Italia. Allorquando, inoltre, la lavoratrice, per il periodo di permanenza all'estero, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto a indennità.
19. Nel caso di affidamento di minore il congedo può essere fruito dalla lavoratrice, entro 5 mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di 3 mesi.

Congedo di paternità

1. Per "congedo di paternità" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, che ne fruisce in via autonoma ai sensi dell'articolo 27-bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
2. Il lavoratore padre ha diritto, dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi, ad astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi ovvero di 20 giorni lavorativi, in caso di parto plurimo. I suddetti giorni non sono frazionabili ad ore e possono essere utilizzati anche in via non continuativa. Il suddetto congedo è fruito dal lavoratore padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e in caso di morte perinatale del figlio.
3. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
4. Il lavoratore padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo con un anticipo non inferiore ai 5 giorni, ove possibile, in relazione all'evento nascita sulla base della data presunta del parto. La suddetta comunicazione in forma scritta può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale.
5. Durante il periodo di congedo di paternità obbligatorio il lavoratore padre, anche adottivo o affidatario, non può in contemporanea godere nel suddetto periodo delle ferie e delle assenze che ad altro titolo eventualmente gli spettano.
6. Per "congedo di paternità alternativo" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore in alternativa al congedo di maternità.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE RISERVATA

7. Il padre lavoratore, anche adottivo o affidatario, ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità nei casi in cui la lavoratrice madre non ne usufruisca.
8. La fruizione del congedo è subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante le condizioni di legge per usufruire del congedo. Allorquando la lavoratrice non chieda il congedo, il lavoratore padre, adottivo o affidatario, ha diritto al congedo di paternità per un periodo massimo di 5 mesi che deve essere fruito, in caso di adozione nazionale, durante i suddetti primi 5 mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia ovvero, in caso di adozione internazionale, può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e per gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. In tale ultima ipotesi, ferma restando la durata complessiva massima dei 5 mesi, il congedo di paternità può essere fruito entro 5 mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.
9. Il lavoratore padre, che fruisce del congedo di paternità, non può essere licenziato per tutta la durata del congedo e fino al compimento di 1 anno di età del bambino. Nell'ipotesi di adozione e di affidamento nazionale, il suddetto divieto opera fino a 1 anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare ovvero opera, in caso di adozione e di affidamento internazionale, fin dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento.
10. L'eventuale licenziamento comminato in quest'arco temporale è nullo, salve le ipotesi previste di:
    - licenziamento per giusta causa;
    - licenziamento per cessazione di attività aziendale;
    - scadenza del termine, in caso di contratto a tempo determinato;
    - di esito negativo della prova.
11. Il lavoratore padre non può essere sospeso dal lavoro durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui egli è addetto, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. Il suddetto lavoratore non può, altresì, essere collocato in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 e s.m.i., fatta salva l'ipotesi di cessazione dell'attività dell'azienda.
12. Il lavoratore padre ha diritto, per tutto il periodo sia del congedo obbligatorio che di quello alternativo, a un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia e corrisposta con le stesse modalità previste dalla normativa vigente e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
13. Il suddetto periodo di congedo deve essere computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie, nonché ai fini della progressione di carriera.

32. Modifica all'Art. 41 (Aspettativa)

L'art. 41 viene così modificato e sostituito:

1. L'azienda può concedere, oltre a quelli già previsti dalla normativa vigente, periodi di aspettativa al lavoratore che ne faccia richiesta e che abbia almeno due anni di anzianità per comprovate e riconosciute necessità personali o familiari per un periodo massimo di sei mesi.
2. Ai fini del riconoscimento dell'aspettativa, il lavoratore deve presentare richiesta scritta al datore di lavoro, con specifica indicazione delle motivazioni a fondamento dell'aspettativa, con un preavviso di almeno 15 giorni. Il datore di lavoro deve valutare la richiesta e la sua compatibilità con le esigenze tecnico produttive.
3. L'aspettativa non dà diritto ad alcuna retribuzione, né alla maturazione di qualsiasi altro istituto contrattualmente previsto, sia esso corrente che differito.

33. Modifica all'Art. 42 (Congedi parentali)

L'art. 42 viene così modificato e sostituito:

1. Per congedo parentale si intende la facoltà, esercitabile in via alternativa dai genitori, di assentarsi dal lavoro, per ogni figlio, nei primi suoi 14 anni di vita.
2. Tale periodo di astensione è riconosciuto:
   - alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
   - al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 qualora il padre eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi;
   - per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 11 mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio. In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE RISERVATA

3. In ogni caso, il periodo di congedo che può essere fruito cumulativamente dai due genitori non può eccedere i 10 mesi.
4. Nel caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a 11 mesi.
5. Il congedo parentale può essere fruito su base mensile, giornaliera o oraria.
6. Ai fini del godimento del congedo parentale, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, ad avvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo.
7. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.
8. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
9. L'utilizzo su base oraria dei periodi di congedo parentale è frazionabile fino a gruppi minimi di due ore. Esso non potrà essere programmato per un periodo inferiore ad una giornata lavorativa nel mese di utilizzo.
10. I criteri di calcolo per la determinazione della base oraria e della equiparazione del monte ore utilizzabile relativo al normale orario settimanale di 40 ore sono i seguenti:
    - giorni medi annui 365,25: 7 giorni in una settimana = 52,18 settimane medie annue x 40 ore settimanali = 2.087,20 ore annue: 12 mesi = 173,93 ore medie mensili.
11. Pertanto il periodo di:
    - 6 mesi è pari ad un monte ore complessivo di 1.044 ore;
    - 7 mesi è pari ad un monte ore complessivo di 1.218 ore;
    - 10 mesi è pari ad un monte ore complessivo di 1.740 ore.
12. Le ore di congedo fruite dalla madre lavoratrice e/o dal padre lavoratore verranno detratte dal monte ore come sopra determinato che costituisce parametro di riferimento anche nei casi di fruizione dei permessi a giornate o periodi continuativi.
13. Il valore economico della singola ora di congedo equivale ad un centosettantatreesimo (1/173) della retribuzione media globale mensile.
14. Per i periodi di congedo parentale fino al 14° anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per 3 mesi non trasferibili, un'indennità pari al 30% della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, all'80% della retribuzione per la durata massima di 3 mesi, da fruire entro il 6° anno di vita del bambino.
15. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di 3 mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione.
16. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un'indennità per un periodo massimo di 9 mesi, di cui fino a 3 mesi all'80% della retribuzione, da fruire entro il 6° anno di vita del bambino, e i restanti mesi al 30% della retribuzione. Qualora sia stato disposto, l'affidamento esclusivo del figlio a un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale.
17. Per gli eventuali periodi di congedo parentale ulteriori rispetto ai 9 mesi complessivamente indennizzati, l'indennità pari al 30% della retribuzione spetta al ricorrere dei requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente.
18. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio.
19. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato accertata, hanno diritto, nei primi 14 anni di vita del minore, al prolungamento del periodo di congedo parentale, a condizione che il minore non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, a meno che non sia richiesta dai sanitari la presenza di un genitore. Il prolungamento del congedo spetta per un massimo di 3 anni, fruibile continuativamente o frazionatamente.
20. Per tutta la durata del congedo è riconosciuta una indennità economica pari al 30% della retribuzione.
21. I genitori adottivi e affidatari possono fruire del congedo parentale qualunque sia l'età del minore, entro il 14° anno successivo all'ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età da parte del minore.
22. L'indennità di cui al precedente comma è dovuta per il periodo massimo complessivo ivi previsto, entro i 14 anni dall'ingresso del minore in famiglia.

34. Modifica all'Art. 43 (Congedi e permessi per handicap)

L'art. 43 viene così modificato e sostituito:

1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 104/1992 e s.m.i., hanno diritto al prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE RISERVATA

2. I suddetti lavoratori possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al suddetto prolungamento del congedo parentale, di 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del 3° anno di vita del bambino.
3. Il lavoratore ha diritto di fruire di permessi retribuiti mensili di 3 giorni, anche continuativi, per assistere un familiare con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, che non sia ricoverato a tempo pieno; intendendosi, a tal fine per familiare, il coniuge, la parte di un'unione civile, il convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado.
4. Quando due o più lavoratori devono prestare l'assistenza di cui al primo periodo del presente comma allo stesso familiare, fruiranno di permessi in modo alternativo.
5. Il lavoratore che deve prestare l'assistenza di cui innanzi a più familiari, fruirà dei permessi per ciascuno di essi.
6. Il permesso di cui trattasi spetta anche per parenti o affini di terzo grado in mancanza di altri familiari o nel caso in cui gli stessi familiari abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano mancanti.
7. Il lavoratore può usufruire, alternativamente, dei permessi di cui ai precedenti commi e ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito, senza il suo consenso, in altra sede.
8. Qualora il datore di lavoro accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei diritti di cui ai precedenti commi, il lavoratore decade dagli stessi diritti, ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare.
9. Al fine di evitare abusi da parte del lavoratore che usufruisce del congedo di cui al presente articolo, il datore di lavoro può disporre controlli nei limiti stabiliti dalla legge n. 300/1970.
10. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui ai predetti commi ha priorità di accesso al lavoro agile ovvero ad altre forme di lavoro flessibile, stabilite in sede di contrattazione aziendale in considerazione delle peculiarità del settore.
11. Quanto statuito ai precedenti commi si applica anche al lavoratore affidatario di persone affette da disabilità in situazione di gravità.
12. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di cui ai primi due commi, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.

35. Modifica all'Art. 44 (Congedo matrimoniale)

L'art. 44 viene così modificato e sostituito:

1. In caso di matrimonio avente validità civile ovvero in caso di unione civile, al lavoratore non in prova spetta un periodo di congedo di quindici giorni consecutivi di calendario.
2. Il periodo di congedo matrimoniale è considerato ad ogni effetto attività di servizio.
3. Il congedo non potrà essere computato nel periodo di ferie annuali né potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.
4. Il lavoratore ha diritto per il periodo di congedo alla retribuzione di fatto.
5. La richiesta di congedo deve essere presentata al datore di lavoro con almeno 10 giorni di preavviso, salvo casi eccezionali.
6. Il datore di lavoro concede il congedo, compatibilmente con le esigenze aziendali, con decorrenza dal terzo giorno antecedente alla celebrazione del matrimonio e fino a 3 mesi dopo la celebrazione. Il lavoratore dovrà esibire, al termine del periodo di congedo, la documentazione attestante la celebrazione del matrimonio.

36. Modifica all'Art. 45 (Trasferte)

L'art. 45 viene così modificato e sostituito:

1. Per trasferta (o missione) si intende lo spostamento temporaneo del lavoratore verso un'altra località diversa e distante per più di 30 km rispetto a quella in cui il lavoratore esegue normalmente la propria attività.
2. Al lavoratore in trasferta, oltre al rimborso dell'importo delle spese di viaggio e delle altre spese eventualmente sopportate per conto dell'Azienda, dovrà essere corrisposta una diaria giornaliera il cui importo sarà fissato dalla contrattazione di 2° livello. In assenza di accordo di 2° livello, l'azienda potrà disciplinare mediante regolamento interno l'importo della diaria giornaliera, che non potrà essere inferiore ad euro 40,00/giorno. Nel caso di assenza di accordo di 2° livello e/o, l'importo da corrispondere sarà pari ad euro 40,00 giornaliere.
3. Le ore di viaggio coincidenti con il normale orario giornaliero di lavoro sono retribuite al 100% della retribuzione normale; quelle non coincidenti con tale orario sono retribuite al 65% della stessa retribuzione. Non sono cumulabili le ore di viaggio compiute in giorni diversi.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE RISERVATA

4. Qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno retribuite con la maggiorazione del 45%.
5. Se al lavoratore verranno attribuite mansioni comportanti l'impiego di mezzi di locomozione, tali mezzi e relative spese saranno a carico dell'azienda.
6. Al lavoratore che non accetta la trasferta, l'azienda potrà contestare per iscritto la mancanza quale ipotesi di grave insubordinazione e la presente disposizione si intende parte integrante del codice disciplinare. In caso di mancate valide giustificazioni nei termini previsti, la società può procedere al licenziamento per insubordinazione nei confronti del dipendente che ha rifiutato la trasferta per giusta causa ex art. 2119 c.c.

37. Modifica all'Art. 47 (Trasferimento)

L'art. 47 viene così modificato e sostituito:

1. Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
2. Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto con il seguente preavviso:
   - 15 giorni, se in ambito comunale;
   - 30 giorni, se in ambito regionale;
   - 45 giorni, se in ambito nazionale;
   - 60 giorni, se all'estero.
3. Al lavoratore trasferito di residenza deve essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio per sé e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento, il rimborso delle spese di trasporto degli effetti familiari e del mobilio, un'indennità di trasferta per la durata del viaggio e un'indennità con riferimento alla distanza del luogo di trasferimento rispetto al comune di provenienza.
4. In luogo del rimborso delle spese di vitto e alloggio di cui al comma 3, il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere una diaria per il lavoratore e ciascuno dei suddetti familiari per il tempo strettamente necessario al trasferimento.
5. Il lavoratore non può rifiutare il trasferimento disposto sulla base del semplice rilievo che sarebbe illegittimo. Il rifiuto in tal senso integra gli estremi della insubordinazione, passibile di procedimento disciplinare. Il lavoratore, entro 3 giorni dalla ricezione della comunicazione di trasferimento, può rappresentare al datore di lavoro particolari situazioni personali ostative al trasferimento. Il datore di lavoro, nei successivi 3 giorni dalla ricezione della comunicazione del lavoratore, dovrà fornire riscontro alla richiesta.
6. Se il lavoratore intende contestare il trasferimento, è tenuto ad impugnarlo stragiudizialmente nei 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione scritta da parte del datore di lavoro e depositare il ricorso giurisdizionale nei 180 giorni successivi alla data della impugnazione stragiudiziale.
7. Il trasferimento può essere disposto anche su espressa richiesta scritta del lavoratore. La richiesta non vincola il datore di lavoro a dare corso al trasferimento ma lo obbliga a valutare la richiesta nel rispetto dei canoni di buona fede e correttezza.
8. Il trasferimento per incompatibilità ambientale è determinato da una situazione di grave difficoltà nei rapporti tra lavoratori, idonea ad incidere sul funzionamento ottimale dell'unità produttiva e prescinde dalla circostanza che la disfunzione sia addebitabile al lavoratore trasferito.
9. Il trasferimento da una unità produttiva ad un'altra dei dirigenti sindacali può essere disposto solo previo nullaosta delle associazioni sindacali di appartenenza.

38. Modifica all'Art. 48 (Distacco)

L'art. 48 viene così modificato e sostituito:

1. Il distacco si configura quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse organizzativo o produttivo e al fine di evitare i licenziamenti pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. Il lavoratore non può rifiutarsi di andare a prestare la propria attività in distacco, salvo eventuale mutamento delle mansioni, caso in cui sarà necessario il suo consenso; il lavoratore che non accetti il distacco avrà diritto al trattamento di fine rapporto ed al preavviso come nel caso di licenziamento.
2. Il distacco deve essere comunicato con atto scritto al lavoratore con il seguente preavviso:
   - 3 giorni, se in ambito comunale;
   - 7 giorni, se in ambito regionale;
   - 12 giorni, se in ambito nazionale;
   - 15 giorni, se all'estero.
3. Il datore di lavoro distaccante rimane il titolare e il responsabile del rapporto di lavoro ma l'esercizio del potere direttivo passa in capo all'azienda distaccataria, fermo restando che eventuali sanzioni disciplinari sono irrogate dall'imprenditore distaccante.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE RISERVATA

4. Gli obblighi di prevenzione e protezione, inclusa la sorveglianza sanitaria, sono a carico del datore di lavoro distaccatario. Il datore di lavoro distaccante informa il lavoratore sui rischi tipici connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali viene distaccato.

39. Modifica all'Art. 49 (Provvedimenti disciplinari e procedure di licenziamento)

L'art. 49 viene così modificato e sostituito:

1. È obbligo del datore di lavoro portare a conoscenza di tutti i lavoratori le norme di legge e quelle del presente articolo relative alla procedura disciplinare, alle infrazioni e alle sanzioni, mediante affissione in un luogo accessibile in azienda, ovvero mediante pubblicazione su bacheca elettronica.
2. Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
   a. ammonizione verbale;
   b. ammonizione scritta;
   c. multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
   d. sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo lavoro;
   e. licenziamento individuale.
3. La procedura di contestazione degli addebiti verrà tempestivamente avviata entro e non oltre giorni 15 da quando il datore di lavoro abbia avuto conoscenza dei fatti e/o degli inadempimenti rilevanti ai fini disciplinari. Tale termine è esteso a 30 giorni, in considerazione della natura dell'addebito e della complessità delle indagini da espletare o della complessità della struttura aziendale.
4. Il datore di lavoro non può adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato per iscritto l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. In tale comunicazione dovrà essere espressamente indicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni scritte o richiedere di essere ascoltato, anche con assistenza di un rappresentante sindacale; tale termine non potrà essere inferiore a 10 giorni lavorativi.
5. I provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale devono essere applicati entro e non oltre il 30° giorno dal ricevimento delle giustificazioni.
6. Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di 30 giorni può essere prorogato di ulteriori 30 giorni. In tal caso, il datore di lavoro deve darne preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato.
7. L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore in forma scritta.
8. Se al termine di tale periodo nessun provvedimento è stato adottato, le giustificazioni addotte dal lavoratore si intenderanno accolte o comunque non si terrà conto della contestazione.
9. Il datore di lavoro che intenda applicare la sanzione al lavoratore dovrà motivare il provvedimento adottato.
10. Non si tiene conto a nessun effetto delle sanzioni disciplinari, decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
11. Il lavoratore che intenda impugnare il provvedimento disciplinare inflittogli può avvalersi delle procedure di conciliazione di cui all'art.7 della legge n.300/1970 ovvero di quelle previste dal presente CCNL.
12. Esclusivamente in via esemplificativa e non esaustiva si precisa, di seguito, il carattere dei provvedimenti disciplinari e l'entità degli stessi:
    a. Ammonizione verbale: in caso di infrazione di lieve entità il lavoratore potrà essere diffidato verbalmente;
    b. Ammonizione scritta: è un provvedimento di carattere preliminare e si infligge per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi.
    c. Multa: vi si incorre per:
       i. inosservanza dell'orario di lavoro e ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione;
       ii. assenza ingiustificata non superiore ad un giorno;
       iii. omessa comunicazione all'azienda del mutamento del proprio domicilio, sia durante il servizio che durante i congedi;
       iv. negligenza nell'effettuazione del servizio che non abbia creato danno;
       v. abusi, disattenzioni di natura involontaria, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano creato danno;
       vi. fermo restando il principio di libertà di manifestazione del pensiero da parte del lavoratore, la divulgazione di affermazioni che possono pregiudicare l'immagine o la posizione di mercato dell'azienda effettuata tramite social network, quando non abbia carattere di gravità e non abbia arrecato danno.

    L'importo della multa è stabilito dal datore di lavoro sulla base dell'elemento soggettivo e della gravità del comportamento addebitato.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE RISERVATA

La recidiva che nel biennio abbia dato luogo a provvedimenti di multa, non prescritti, dà facoltà all'Azienda di applicare al lavoratore il provvedimento della sospensione fino ad un massimo di 3 giorni con retribuzione al 50%. Le Parti sociali stipulanti statuiscono che il datore di lavoro è tenuto a destinare l'importo della multa applicata, detratto dalla busta paga del lavoratore, entro il mese successivo all'adozione del provvedimento disciplinare, secondo i criteri fissati all'interno del regolamento amministrativo dell'Ente Bilaterale E.BI.A.S.P.

d. Sospensione: vi si incorre per:
   i. danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità del lavoratore;
   ii. inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall'azienda, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
   iii. abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;
   iv. irregolarità nella formalità per la registrazione delle presenze, che incide sull'esatto conteggio delle ore di lavoro effettuato;
   v. qualora il lavoratore si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
   vi. atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, anche di tipo verbale, che offendano la dignità e la libertà della persona che li subisce;
   vii. assenze ingiustificate di durata superiore ad 1 giorno e fino a tre giorni complessivi nel corso dell'anno solare;
   viii. esecuzione entro l'azienda di lavori per proprio conto, fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell'azienda;
   ix. recidiva, per più di 3 volte nell'anno solare, in qualunque delle mancanze punite con la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata.

La recidiva che abbia dato luogo per due volte a provvedimenti di sospensione non prescritti fa incorrere il lavoratore nel provvedimento del licenziamento.

e. Licenziamento: può essere con preavviso quando la violazione consente, seppure in via provvisoria, la prosecuzione del rapporto di lavoro; senza preavviso, ovvero "in tronco", al verificarsi di una violazione di tale gravità da non consentire, neppure in via provvisoria, la prosecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore potrà incorrere nel licenziamento in tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consenta l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare:
   i. grave insubordinazione verso i superiori;
   ii. assenza ingiustificata oltre 3 giorni nell'anno solare;
   iii. recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare;
   iv. inosservanza dei doveri di sorveglianza, custodia e controllo da parte dei lavoratori cui siano specificatamente affidate tali mansioni, in caso di correlata grave violazione degli obblighi del personale sottordinato tale da produrre significativo danno all'azienda;
   v. grave negligenza nello svolgimento del lavoro affidato, tale da arrecare significativo nocumento all'azienda;
   vi. infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, il deposito, la vendita e il trasporto;
   vii. abbandono ingiustificato del posto di lavoro, da cui possa derivare un pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi o comunque, infine, che arrechino gravissimo nocumento all'organizzazione dell'attività aziendale;
   viii. violazione del segreto d'ufficio;
   ix. esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi;
   x. recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi;
   xi. danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento e al materiale di lavorazione;
   xii. inosservanza al divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità o alla sicurezza degli impianti;
   xiii. condanna a una pena detentiva, con sentenza di primo grado, per azione commessa anche non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore;
   xiv. furto nell'azienda di somme, valori, materiali od oggetti a chiunque appartenenti;
   xv. rifiuto di sottoporsi ai controlli sanitari, previsti in relazione ai fattori di rischio cui si è esposti.

13. Nell'ipotesi di infrazioni di particolare gravità per le quali è prevista la sanzione del licenziamento, il datore di lavoro può disporre la sospensione cautelare del

EUTEKNE - RIPRODUZIONE RISERVATA

lavoratore dal servizio e/o dalla retribuzione per il periodo di espletamento della procedura disciplinare.

14. In caso di risoluzione della procedura disciplinare con esito positivo per il lavoratore, lo stesso ha diritto al reintegro dell'intera retribuzione. Qualora invece venga disposto il licenziamento, avrà effetto dal momento dell'avvio del procedimento disciplinare.
15. Il licenziamento, come sopra motivato, ovvero per casi di analoga gravità, esclude la liquidazione dell'indennità sostitutiva di preavviso.
16. Le norme suindicate, nonché quelle contenute nei regolamenti e accordi aziendali, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, ovvero allegate al primo cedolino paga per conoscere le conseguenze dei loro comportamenti.
17. Le parti condividono l'esigenza di poter adeguare o implementare le mancanze dei lavoratori oggetto di provvedimenti disciplinari in base alle esigenze aziendali e se non chiaramente identificabili in quelle elencate dal presente articolo.
18. L'azienda che intende adeguare o implementare le mancanze dei lavoratori oggetto di provvedimenti disciplinari, deve fare richiesta scritta alle OO.SS. firmatarie del presente contratto a livello territoriale o aziendale. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta inviata dall'azienda, le OO.SS. devono fissare un incontro al fine di ottemperare alla regolamentazione delle mancanze disciplinari.

Procedure in caso di licenziamento

a. In caso di licenziamento si osservano le seguenti disposizioni: il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
b. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
c. Ferma restando l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell'art.7 della Legge 20 maggio 1970 n.300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'art.3, seconda parte, della Legge 15 luglio 1966 n.604 e s.m.i., qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'art.18, ottavo comma, della Legge 20 maggio 1970 n.300, e successive modificazioni, nei confronti di lavoratore assunto prima del 7 marzo 2015 deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.
d. Nella comunicazione, il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.
e. L'Ispettorato territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'art.410 del codice di procedura civile.
f. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.
g. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro.
h. La procedura di cui trattasi, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione provinciale di conciliazione, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di sette giorni di cui sopra, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore.
i. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di NASpI e può essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l'affidamento del

EUTEKNE - RIPRODUZIONE RISERVATA

lavoratore ad un'agenzia di cui all'art.4 c.1, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276.

j. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per la determinazione dell'indennità risarcitoria di cui all'art.18, settimo comma, della Legge 20 maggio 1970 n.300, e successive modificazioni, e per l'applicazione degli artt.91 e 92 del codice di procedura civile.

k. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 5, la procedura può essere sospesa per un massimo di quindici giorni.

l. È in facoltà delle parti propendere per l'avvio di apposite procedure finalizzate alla definizione conciliativa del contenzioso dinanzi le commissioni di conciliazione facenti capo all'E.BI.A.S.P., usufruendo delle procedure dall'ente stesso predeterminate.

40. Modifica all'Art. 51 (Preavviso)

L'art. 51 viene così modificato e sostituito:

1. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso per iscritto tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a certificare la data di spedizione.
2. La comunicazione di recesso, senza preavviso, da parte del datore di lavoro può avvenire per una delle cause elencate nel precedente art.49 lett. e) (licenziamento).
3. Fatti salvi i periodi di preavviso già in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni dell'accordo integrativo, ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente, i termini di preavviso in caso di licenziamento e dimissioni sono i seguenti:

Settore alimentare

Impiegati

Livello di inquadramento	Anzianità di servizio inferiore a 3 anni compiuti	Anzianità di servizio tra 3 e 7 anni	Anzianità di servizio oltre 7 anni
Quadri, 1° e 2° livello	90 giorni	120 giorni	150 giorni
3° livello	40 giorni	60 giorni	90 giorni
Altri livelli	20 giorni	40 giorni	50 giorni

In caso di dimissioni, i termini suindicati sono ridotti a metà.

Intermedi

Livello di inquadramento	Anzianità di servizio inferiore a 4 anni compiuti	Anzianità di servizio tra 4 e 7 anni	Anzianità di servizio oltre 7 anni
3° livello	30 giorni	55 giorni	70 giorni
4° livello	15 giorni	30 giorni	45 giorni

Impiegati industria della birra e del malto

Livello di inquadramento	Anzianità di servizio inferiore a 3 anni compiuti	Anzianità di servizio tra 3 e 7 anni	Anzianità di servizio oltre 7 anni
Quadri, 1° e 2° livello	90 giorni	120 giorni	150 giorni
3° livello	55 giorni	75 giorni	105 giorni
Altri livelli	30 giorni	45 giorni	60 giorni

In caso di dimissioni, i termini suindicati sono ridotti a metà.

Intermedi industria della birra e del malto

Livello di inquadramento	Anzianità di servizio inferiore a 4 anni compiuti	Anzianità di servizio tra 4 e 7 anni	Anzianità di servizio oltre 7 anni
3° livello	40 giorni	55 giorni	70 giorni
4° livello	15 giorni	30 giorni	45 giorni

Industria della macellazione e lavorazione delle specie avicole

Livello di inquadramento	Anzianità di servizio inferiore a 4 anni compiuti	Anzianità di servizio oltre 4 anni
Quadri, 1° e 2° livello	2 mesi	3 mesi
3° livello	1 mese	1 mese e mezzo
Altri livelli	15 giorni	1 mese

In caso di dimissioni, i termini suindicati sono ridotti a metà.

Operai

EUTEKNE - RIPRODUZIONE RISERVATA

- 12 giorni (96 ore) con anzianità ininterrotta fino a 4 anni compiuti;
- 20 giorni (160 ore) con anzianità ininterrotta oltre 4 anni compiuti

Viaggiatori e piazzisti
- per i viaggiatori o piazzisti di 1ª categoria, che, avendo superato il periodo di prova, non hanno raggiunto i cinque anni di servizio: mesi 1; per i viaggiatori o piazzisti di 2ª categoria: giorni 15;
- per i viaggiatori di 1ª categoria che hanno raggiunto i cinque anni di servizio e non i dieci: giorni 45; per i viaggiatori o piazzisti di 2ª categoria: giorni 30;
- per i viaggiatori di 1ª categoria che hanno raggiunto i dieci anni di servizio: mesi 2 e mezzo; per i viaggiatori o piazzisti di 2ª categoria: giorni 60.

Settore Panificazione
- 30 giorni di calendario per le mansioni impiegatizie;
- 15 giorni di calendario per gli operai.

4. Salvo specifica previsione, i suddetti periodi di preavviso si intendono di calendario e decorrono dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'atto di dimissioni o di licenziamento.
5. Il periodo di preavviso non può coincidere con le ferie, salva esplicita richiesta del lavoratore accettata dal datore di lavoro, con il congedo matrimoniale e la malattia.
6. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per Il periodo di mancato preavviso. Il periodo di preavviso sarà computato agli effetti del TFR.

41. Modifica all'Art. 52 (Trattamento di fine rapporto)

L'art. 52 viene così modificato e sostituito:

Determinazione del TFR

1. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'azienda corrisponderà al lavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto dall'art.2120 del Codice Civile e dalla Legge n.297/1982.
2. Gli istituti esclusi dalla quota annua di retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R. sono:
   a. rimborsi spese;
   b. somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum", gratificazioni straordinarie non contrattuali;
   c. compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
   d. l'indennità sostitutiva del preavviso;
   e. l'indennità sostitutiva per ferie;
   f. le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo;
   g. le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore.

Richiesta di anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 2120 c.c. e della legge n. 68/2000, la richiesta di anticipazione di un importo non superiore al 70% del T.F.R. maturato, da parte dei lavoratori con almeno 8 anni di servizio in azienda, deve essere giustificata dalla necessità di:
   a. eventuali spese sanitarie per terapie, protesi e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
   b. acquisto o costruzione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
   c. spese da sostenere durante i periodi di fruizione di congedi parentali e per formazione del lavoratore.
2. Le richieste potranno essere accolte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi diritto di cui sopra e del 4 % del numero totale dei dipendenti.

Corresponsione del TFR

Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, non oltre i 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

42. Modifica all'Art. 56 (Apprendistato professionalizzante)

La tabella del Settore Panificazione di cui all'art. 56 viene così modificata e sostituita:

Settore Panificazione				
Livelli	Durata complessiva	1° periodo	2° periodo	3° periodo
5° livello	24 mesi	12	12	-
4° livello	30 mesi	18	8	4

EUTEKNE - RIPRODUZIONE RISERVATA

3°A - 3°B - 2° - 1° livello	36 mesi	21	11	4

43. Modifica all'Art. 58 (Apprendistato di alta formazione e di ricerca)

L'art. 58 viene così modificato e sostituito:

1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'art.7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo (art.45 c.1 D.Lgs.n.81/2015). Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato di alta formazione può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
2. Il datore di lavoro, che intende stipulare il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, è tenuto a sottoscrivere un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l'ente di ricerca che stabilisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro.
3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 15% di quella che gli sarebbe dovuta.
4. La durata del periodo di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata dall'art. 45, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 81/2015.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015, l'apprendista assunto con il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca sarà inquadrato, anche ai fini retributivi ed in coerenza con il percorso formativo, come segue:
   a. per i percorsi di durata superiore all'anno:
      - per la prima metà del periodo di apprendistato: due livelli sotto quello di destinazione finale;
      - per la seconda metà del periodo di apprendistato: un livello sotto quello di destinazione finale;
   b. per i percorsi di durata non superiore all'anno:
      - per il periodo di apprendistato un livello sotto quello di destinazione finale.

44. Modifica all'Art. 62 (periodo di prova)

L'art. 66 viene così modificato e sostituito:

Il periodo di prova per i lavoratori dell'industria alimentare non potrà superare la durata prevista per il livello immediatamente superiore a quello di inserimento.

45. Modifica all'Art. 66 (Trattamento normativo)

L'art. 66 viene così modificato e sostituito:

1. L'apprendista ha diritto, per quanto non disciplinato dalla presente sezione, al trattamento normativo previsto per i lavoratori in possesso della qualifica da conseguire. Il datore di lavoro è tenuto ad applicare agli apprendisti, in virtù della natura subordinata del rapporto di apprendistato, le norme vigenti in materia di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

46. Modifica all'Art. 68 (Malattia)

L'art. 68 viene così modificato e sostituito:

1. Dall'entrata in vigore dell'accordo modificativo, in caso di nuovi eventi di malattia, si rinvia alla disciplina applicata per la generalità dei lavoratori. Restano salvi gli eventi già in corso, per i quali continua ad applicarsi la precedente disciplina contrattuale.

47. Modifica all'Art. 69 (Infortunio)

L'art. 69 viene così modificato e sostituito:

1. Dall'entrata in vigore dell'accordo modificativo, in caso di nuovi eventi di infortunio, si rinvia alla disciplina applicata per la generalità dei lavoratori. Restano salvi gli eventi già in corso, per i quali continua ad applicarsi la precedente disciplina contrattuale.

48. Modifica all'Art. 80 (Clausole di flessibilità ed elastiche)

L'art. 80 viene così modificato e sostituito:

EUTEKNE - RIPRODUZIONE RISERVATA

1. Possono essere pattuite in forma scritta clausole elastiche per la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa nell'arco del giorno, della settimana, del mese o dell'anno ovvero per la variazione in aumento della sua durata.
2. Le clausole elastiche devono contenere, a pena di nullità, l'indicazione delle condizioni e delle modalità con le quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero variarne in aumento la durata, specificando altresì i limiti massimi dell'incremento dell'orario concordato.
3. La modifica della collocazione temporale dell'orario di lavoro o la variazione in aumento saranno comunicate con un preavviso di 5 giorni e compensate con la maggiorazione onnicomprensiva del 15%. In caso di emergenze tecniche e/o produttive, con preavviso ridotto fino a 2 giorni lavorativi, la maggiorazione sarà pari al 20%.
4. Il lavoratore può revocare il consenso alla clausola elastica, previa comunicazione scritta da presentare con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi se:
   - è lavoratore studente;
   - è affetto da patologie oncologiche o da gravi patologie cronico-degenerative;
   - assiste persone con patologie oncologiche, gravi patologie cronico-degenerative o gravi
   - disabilità;
   - convive con figlio di età non superiore a 13 anni o portatore di handicap.
5. Il lavoratore che abbia prestato consenso alla clausola elastica può temporaneamente rifiutare la modifica dell'orario, senza conseguenze disciplinari, qualora abbia necessità di sottoporsi a terapie o cicli di cura salvavita, in orari non compatibili con le variazioni richieste dal datore di lavoro.

49. Modifica all'Art. 81 (Prestazioni supplementari e straordinarie)

L'art. 81 viene così modificato e sostituito:

1. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è ammesso il ricorso al lavoro supplementare, intendendosi per tale quello svolto oltre l'orario part-time previsto dal contratto individuale, entro i limiti dell'orario normale di lavoro programmato.
2. Il lavoro supplementare richiesto dal datore di lavoro è ammesso, previo consenso del lavoratore, in presenza di esigenze aziendali, anche nei seguenti casi:
   - Quando sia motivato da ragioni impreviste, oggettive, tecniche, organizzative o sostitutive;
   - Quando sia necessario far fronte ad intervenuta calamità.
3. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.
4. Il lavoro supplementare è compensato con una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto del 15% per le prestazioni rientranti entro il limite del 50% dell'orario individuale concordato. Per le prestazioni eccedenti tale limite, la maggiorazione è elevata al 30%, fermo restando che le ore supplementari non possono complessivamente superare l'80% dell'orario individuale concordato, secondo le condizioni previste per le diverse articolazioni del rapporto a tempo parziale e comunque senza superare l'orario normale di lavoro a tempo. In caso di superamento delle 40 ore settimanali, le prestazioni eccedenti saranno compensate con la maggiorazione del 45%.
5. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è ammesso il ricorso al lavoro straordinario, intendendosi per tale quello che eccede l'orario settimanale contrattuale a tempo pieno, ferma restando la distinta disciplina del lavoro supplementare di cui ai commi precedenti.
6. Il lavoro straordinario nel contratto di lavoro a tempo parziale è compensato con le medesime maggiorazioni previste con riferimento al contratto a tempo pieno.

50. Modifica all'Art. 82 (Retribuzione)

L'art. 82 viene rubricato "Parità di trattamento economico-normativo" e così modificato e sostituito:

1. Il trattamento economico e normativo del lavoratore a tempo parziale non può essere meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento.
2. Il trattamento economico del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in base alla quantità della prestazione concordata.
3. Al rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le medesime disposizioni che regolano il rapporto a tempo pieno.

51. Modifica all'Art. 88 (Assunzione)

L'art. 88 viene rubricato "Assunzione" e così modificato e sostituito:

1. Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova e, oltre alle informazioni di cui all'art. 1 del presente CCNL, deve indicare:
   a) la natura variabile della programmazione del lavoro, la durata e le ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto a norma di quanto disposto nei precedenti commi;

EUTEKNE - RIPRODUZIONE RISERVATA

b) luogo e modalità della disponibilità eventualmente garantita dal lavoratore;
c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita, con l'indicazione dell'ammontare delle eventuali ore retribuite garantite al lavoratore e della retribuzione dovuta per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite nonché la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
d) le forme e le modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, nonché le modalità di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell'indennità di disponibilità;
f) le misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta nel contratto;
g) le eventuali fasce orarie e i giorni predeterminati in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative.

2. Il contratto di lavoro intermittente non può, in ogni caso, essere stipulato tra le stesse parti per un periodo superiore alle 400 giornate nell'arco di tre anni solari, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. Laddove tale periodo venga superato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

52. Modifica all'Art. 98 (Retribuzione)

L'art. 98 viene così modificato e sostituito:

1. Ai lavoratori assunti a tempo determinato deve essere garantito, a parità di inquadramento, lo stesso trattamento economico e normativo dei dipendenti assunti a tempo indeterminato. In ogni caso, l'apposizione del termine al contratto non può costituire motivo di discriminazione.
2. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, le ferie, le mensilità aggiuntive e gli eventuali ulteriori elementi retributivi saranno corrisposti e frazionati sulla base delle specifiche regole di maturazione.
3. L'eventuale retribuzione premiale sarà riconosciuta ai lavoratori a tempo determinato, in proporzione diretta al periodo di lavoro complessivamente prestato, anche attraverso più contratti, nell'anno a cui lo stesso premio si riferisce.
4. Alla scadenza del contratto a tempo determinato verrà corrisposto al lavoratore il TFR previsto dal presente CCNL.

53. Modifica all'Art. 100 (CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE - Sfera di applicabilità)

L'art. 100 viene così modificato e sostituito:

1. Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del D.Lgs.n.276/2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.
2. Il contratto di somministrazione tra agenzia e impresa utilizzatrice è stipulato in forma scritta e deve recare i seguenti elementi:
   a. l'autorizzazione rilasciata all'agenzia di somministrazione;
   b. il numero di lavoratori da somministrare;
   c. l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e le misure di prevenzione adottate;
   d. la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
   e. le mansioni a cui saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
   f. il luogo della prestazione;
   g. l'orario di lavoro;
   h. il trattamento retributivo e normativo dei lavoratori.
3. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra l'agenzia di somministrazione e il lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dall'agenzia di somministrazione a tempo indeterminato, senza causali o limiti di durata. L'impresa utilizzatrice può ricorrere alla somministrazione a tempo indeterminato, purché in misura non eccedente il 20% dei dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di stipula del contratto. Per il calcolo della percentuale e della base di computo occupazionale si rinvia alle disposizioni di legge in materia.
4. Nel contratto di somministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato, è possibile prevedere un periodo di prova. Nel caso di contratto di somministrazione il periodo di prova non può essere superiore a quanto previsto dall'art. 2 del presente CCNL. La prova decorre soltanto durante i periodi di effettiva utilizzazione del lavoratore.
5. Le imprese utilizzatrici hanno facoltà di assolvere alla quota di riserva di cui all'art. 3, legge 12 marzo 1999, n. 68, mediante l'utilizzo di lavoratori disabili, sempre che le missioni dei medesimi abbiano una durata non inferiore ai dodici mesi.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE RISERVATA

6. Il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dall'agenzia di somministrazione con il lavoratore è soggetto all'applicazione della vigente disciplina del contratto a termine. Il contratto è senza causale soltanto per i primi dodici mesi. I contratti di lavoro a termine stipulati per una durata superiore a dodici mesi devono essere con causale, nel rispetto del limite legale dei ventiquattro mesi. L'agenzia di somministrazione può estendere la durata del singolo contratto a tempo determinato di somministrazione oltre i dodici mesi, a condizione che sussistano le causali previste dal presente contratto, le quali riguardano esclusivamente l'impresa utilizzatrice. Le causali, non operano in caso di impiego di soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, ai sensi di legge. L'agenzia di somministrazione può stipulare col lavoratore un ulteriore contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di dodici mesi, per una durata massima complessiva di 36 mesi, presso l'ITL competente. In assenza delle causali giustificatrici, ove richieste, il contratto in capo all'agenzia somministratrice si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
7. L'impresa utilizzatrice può ricorrere alla somministrazione a tempo determinato in misura non eccedente il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso la stessa impresa al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti. La sommatoria tra lavoratori somministrati a tempo determinato e lavoratori con contratto a termine non può eccedere il limite di legge dei lavoratori occupati dall'utilizzatore a tempo indeterminato.
8. È esente da tali limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato dei seguenti soggetti:
   - lavoratori in mobilità ai sensi dell'art. 8, c. 2, legge n. 223/1991;
   - soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;
   - lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi di legge;
   - soggetti assunti dal somministratore con contratto a tempo indeterminato.
9. Inoltre è esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori nelle ipotesi previste dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015, e cioè:
   a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi;
   b) per le imprese di star up innovative, per il periodo stabilito dalla legge;
   c) per lo svolgimento delle attività stagionali;
   d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di specifiche opere audiovisive;
   e) per sostituzione di lavoratori assenti;
   f) per i lavoratori di età superiore a 50 anni.
10. Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
    a. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
    b. presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt.4 e 24 della Legge n.223/1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
    c. presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;
    d. da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
11. I lavoratori somministrati non sono computati nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

54. Soppressione contenuto Art. 101 (Proporzione numerica)

Il contenuto dell'art. 101 relativo alla Proporzione numerica viene soppresso e sostituito con altra disciplina. L'Art. 101 viene rubricato "Infortunio, malattia professionale, maternità" e così modificato e sostituito:

1. In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, il lavoratore somministrato deve darne immediata notizia all'agenzia che, a sua volta, darà immediata comunicazione all'ente assicuratore, cui compete l'erogazione delle prestazioni assicurative.
2. Alle lavoratrici assunte in somministrazione a tempo indeterminato è assicurato, per il periodo di maternità anticipata e obbligatoria, un trattamento analogo a quello stabilito dal contratto collettivo applicato dall'impresa utilizzatrice, anche se l'astensione dal lavoro prosegue oltre la missione presso l'utilizzatore.
3. Qualora la missione termini entro i primi 180 giorni della gravidanza, è comunque corrisposta alla lavoratrice una indennità una tantum. È riconosciuto un diritto di precedenza per missioni di pari livello alle lavoratrici che abbiano cessato il periodo di astensione obbligatoria le quali, entro trenta giorni dal termine di tale periodo,

EUTEKNE - RIPRODUZIONE RISERVATA

abbiano manifestato la propria disponibilità in tal senso all'agenzia di somministrazione.

55. Modifica all'Art. 129 (Fondi)

L'art. 129 viene modificato e sostituito per le parti relative a "Fondo EBIASP", "Fondo Fondosani" e "Fondo interprofessionale per la formazione continua" – rimanendo invariato il resto – e risultando formulato come a seguire:

Fondo EBIASP

L'Ente Bilaterale EBIASP garantisce ai lavoratori la possibilità di poter attingere a forme di welfare che possano incoraggiare il potere d'acquisto degli stessi, mediante l'erogazione di importi per il sostentamento di determinate spese. L'Ente consente alle imprese di poter attingere a servizi finanziati dall'Ente stesso nonché fare richiesta degli avvisi messi a disposizione, a sostegno dei costi di gestione aziendali. L'elenco degli avvisi per lavoratori ed imprese è disponibile al sito https://www.ebiasp.it/.
Il finanziamento per tale fondo prevede un contributo mensile da destinare in favore di E.BI.A.S.P. nella misura di euro 7,50 (€ sette/50) suddivisi per € 6,50 a carico dell'azienda e € 1,00 a carico del dipendente per le mensilità previste dal presente CCNL.
L'importo di cui sopra è da versare anche durante il periodo di prova per tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale, inclusi gli apprendisti, i collaboratori e i Quadri.
L'azienda che ometta il versamento è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. di importo mensile pari ad € 25,00 lordi per tutte le mensilità previste dal CCNL. Tale elemento ha natura retributiva e concorre alla determinazione di tutti gli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, compreso il trattamento di fine rapporto.
La quota mensile o l'EDR vanno versate mediante F24 con codice "EBAP" o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a E.BI.A.S.P. all'IBAN: IT 74 W 06230 03233 0000 4648 7433.

Fondo Fondosani

1. Il fondo di assistenza sanitaria integrativa di riferimento è Fondosani (Fondo Sanitario Integrativo di emanazione Confederale), istituito al fine di garantire ai lavoratori prestazioni sanitarie integrative rispetto al Servizio Sanitario Nazionale.
2. Sono iscritti al Fondosani tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, inclusi gli apprendisti, i collaboratori e i Quadri.
3. Per il finanziamento del FONDOSANI è dovuto un contributo mensile obbligatorio pari complessivamente a euro 14,50 per ciascun lavoratore in forza, di cui € 13,50 a carico dell'azienda e € 1,00 a carico del lavoratore per la copertura del piano base. I contributi sono dovuti per 12 mensilità, da corrispondersi entro il giorno 16 di ogni mese.
4. La quota una tantum di adesione al Fondo si intende assorbita nell'importo complessivo di euro 14,50 e non è dovuto alcun ulteriore contributo di iscrizione separato.
5. Il versamento della quota mensile deve avvenire mediante F24 con codice "SANI".
6. Resta salva la facoltà delle parti di optare per un piano sanitario superiore, disponibile sul sito web del Fondo.
7. L'azienda che ometta il versamento della quota mensile è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari ad Euro 25,00 lordi da corrispondere per tutte le mensilità previste dal CCNL, con le stesse modalità. Tale elemento ha natura retributiva e concorre alla determinazione di tutti gli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, compreso il trattamento di fine rapporto.

Fondo interprofessionale per la formazione continua Fondoformazione

Per tutta la materia della formazione continua, le Parti hanno costituito il fondo Fondoformazione in attuazione dell'art.118 della Legge n.388/2000. A tale fondo faranno riferimento le imprese che applicano il presente CCNL per l'accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua. Le aziende possono aderire a FondoFormazione inserendo nel flusso Uniemens il codice FFOR.

56. Modifica Tabelle retributive

Le tabelle retributive sono così modificate e sostituite:

TABELLA A
SETTORE ALIMENTARE

EUTEKNE - RIPRODUZIONE RISERVATA

Livello	Minimi al 01.11.2026	Minimi al 01.01.2027	Minimi al 01.09.2027
Quadri*	€ 3.479,00	€ 3.545,00	€ 3.563,00
Primo livello	€ 3.479,00	€ 3.545,00	€ 3.563,00
Secondo livello	€ 3.091.00	€ 3.148,00	€ 3.163,00
Terzo livello	€ 2.638,00	€ 2.685,00	€ 2.697,50
Quarto livello	€ 2.379,00	€ 2.420,00	€ 2.431,50
Quinto livello	€ 2.184,50	€ 2.222,00	€ 2.232,00
Sesto livello	€ 2.055,00	€ 2.090,00	€ 2.099,00
Settimo livello	€ 1.926,00	€ 1.957,00	€ 1.966,00
Ottavo livello	€ 1.797,00	€ 1.825,00	€ 1.833,00

*In aggiunta indennità di funzione pari a 100€.
Importi comprensivi di EDR, indennità di contingenza e EAR.

TABELLA B
SETTORE PANIFICAZIONE

Livello	Minimi al 01.11.2026
Primo livello	€ 2.460,00
Secondo livello	€ 2.306,00
Terzo livello A	€ 2.163,00
Terzo livello B	€ 2.047,00
Quarto livello	€ 1.807,00
Quinto livello	€ 1.665,00
Sesto livello	€ 1.482,00

Importi comprensivi di EDR e indennità di contingenza.
Le Parti rinviano a successive intese la determinazione degli aumenti contrattuali

TABELLA C
VIAGGIATORI E PIAZZISTI

Livello	Minimi al 01.07.2025	Minimi al 01.01.2026	Minimi al 01.01.2027	Minimi al 01.09.2027
Prima categoria	€ 2.565,00	€ 2.638,00	€ 2.685,00	€ 2.697,50
Seconda categoria	€ 2.128,00	€ 2.184,50	€ 2.222,00	€ 2.232,00

Importi comprensivi di EDR, indennità di contingenza e EAR.

57. **Modifica Appendice "VIAGGIATORI E PIAZZISTI"**
L'Appendice "Appendice VIAGGIATORI E PIAZZISTI" viene così modificata:

All'art. 2 (assunzione e orario di lavoro) vengono inseriti in coda i seguenti commi:

8. Il monte annuo delle giornate lavorative è ridotto di 8,5 giornate rispetto alla prestazione settimanale ordinaria. Le modalità e i tempi di fruizione sono determinati in funzione delle esigenze tecnico-produttive aziendali e delle consuetudini locali.
9. Il diritto alle giornate di riduzione matura per dodicesimi in correlazione all'effettiva prestazione; sono equiparati alla prestazione effettiva i periodi di assenza per i quali sussiste l'obbligo retributivo a carico del datore di lavoro nonché l'astensione obbligatoria per maternità. La frazione di mese superiore a quindici giorni è computata come mese intero. Nei casi di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell'anno la maturazione avviene in proporzione ai mesi di servizio prestati.
10. Le giornate di riduzione non sono cumulabili con permessi, ferie o altri istituti di analoga natura già riconosciuti in sede aziendale o territoriale. L'istituto è assorbito fino a concorrenza qualora intervengano disposizioni normative di derivazione europea, recepite nell'ordinamento italiano, che disciplinino la medesima materia.
11. Le festività coincidenti con un giorno di parziale o totale prestazione lavorativa concorrono al raggiungimento delle presenze in servizio di cui al 1° comma: le festività coincidenti con un giorno di parziale o totale non prestazione lavorativa non daranno luogo a riposi sostitutivi.

Modifiche all'art. 5 (Rischio macchina)
Il c. 1dell'art. 5 (Rischio macchina) viene così modificato:

La percentuale "80%" viene sostituita con "90%" e il "massimale di euro 5.000" viene sostituito con "il massimale di euro 5.700".

All'art. 5 vengono inseriti in coda i seguenti commi:

7. In caso di cessazione del rapporto conseguente alla perdita di idoneità allo svolgimento delle mansioni di viaggiatore o piazzista per infortunio sul lavoro, il datore di lavoro che proceda a

EUTEKNE - RIPRODUZIONE RISERVATA

nuove assunzioni entro un anno riconosce al lavoratore interessato diritto di precedenza, compatibilmente con la normativa in materia di collocamento e purché il posto disponibile sia compatibile con la ridotta capacità lavorativa e le attitudini del lavoratore.

8. Le aziende con organico superiore a 300 dipendenti, in assenza di processi di ristrutturazione con impatto occupazionale, provvedono su richiesta del lavoratore alla sua riassunzione entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto, adibendolo a mansioni compatibili con le proprie esigenze tecnico-organizzative e produttive, anche in relazione alla sede di svolgimento della prestazione. Il rifiuto del lavoratore di accettare le mansioni proposte esonera il datore di lavoro dagli obblighi di cui ai commi precedenti.
9. Al viaggiatore o piazzista assunto a tempo indeterminato, cui sia richiesto l'uso dell'automezzo nell'ambito della prestazione lavorativa, in caso di sospensione della patente di guida per infrazione commessa durante lo svolgimento dell'attività, è riconosciuta la facoltà di richiedere un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di 9 mesi, non computabile ad alcun effetto contrattuale o di legge.
10. In alternativa all'aspettativa, le parti valuteranno la possibilità di garantire la continuità del rapporto a parità di costo mediante il ricorso al contratto di job sharing o a forme equivalenti, ovvero attraverso l'adibizione del lavoratore a mansioni diverse, anche presso altre unità produttive, subordinatamente alla disponibilità del lavoratore e alle esigenze organizzative aziendali. In tale ipotesi la retribuzione sarà composta da minimo tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità ed eventuale superminimo.

Inserimento art. 12 (Trattamento di malattia e infortunio)

1. A decorrere dall'entrata in vigore delle disposizione dell'accordo integrativo, al lavoratore non in prova che debba interrompere il servizio a causa di infortunio o di malattia sarà riservato il seguente trattamento:
   a) Anzianità fino a 6 anni: conservazione del posto fino a 8 mesi e corresponsione del 100% del retribuzione per 5 mesi e del 50% per i successivi 9;
   b) Anzianità oltre 6 anni: conservazione del posto fino a 12 mesi e corresponsione del 100% del retribuzione per 6 mesi e del 50% per i successivi 6.
2. Cesseranno per l'azienda gli obblighi di cui alla comma tabella, qualora il lavoratore raggiunga, in complesso, durante 17 mesi consecutivi, i limiti massimi previsti alla lett. a), e durante 24 mesi consecutivi i limiti previsti alla lett. b), anche in caso di diverse malattie.

7. Almeno 24 ore prima del superamento dei termini di conservazione del posto, il viaggiatore o piazzista potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata massima di 8 mesi, in caso di perdurante e certificato stato di malattia. Durante l'aspettativa non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per nessun istituto, fermo restando che il periodo di aspettativa fruito prolunga i periodi di comporto previsti dal c. 1.

Le suindicate modifiche, integrazioni e/o sostituzioni ed esplicitazioni degli articoli suindicati e contenuti nel presente accordo modificativo avranno effetto ed efficacia a far data dal 01/11/2026.

Letto, approvato e sottoscritto.

CONFLAVORO PMI | FESICA | CONFSAL

EUTEKNE - RIPRODUZIONE RISERVATA